



# 🔑 Soggiorno Reale

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER  
LA TUTELA DEL PATRIMONIO E DEI BENI

Il presente Set Informativo, composto da:

- Condizioni di Assicurazione, comprensive di Glossario dei termini,
  - Documento Informativo Precontrattuale (DIP Danni),
  - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo Danni),
- deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

**LEGGERE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE**

REALE GROUP

 **REALE  
MUTUA**

TOGETHER MORE

# **SOGGIORNO REALE**

L'Assicurazione per gli Alberghi e gli Agriturismi

## **CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**

---



---

|   |      |    |
|---|------|----|
| <b>GLOSSARIO</b>  | Pag. | 4  |
| <b>CONDIZIONI GENERALI</b>  | Pag. | 10 |
| <b>SEZIONE INCENDIO</b>   | Pag. | 12 |
| Oggetto dell'assicurazione  | Pag. | 12 |
| Operatività dell'assicurazione  | Pag. | 14 |
| Condizioni facoltative  | Pag. | 17 |
| Franchigie, scoperti, limiti di indennizzo  | Pag. | 22 |
| <b>SEZIONE ELETTRONICA</b>  | Pag. | 24 |
| Oggetto dell'assicurazione  | Pag. | 24 |
| Operatività dell'assicurazione  | Pag. | 25 |
| Condizioni facoltative  | Pag. | 28 |
| Franchigie, scoperti, limiti di indennizzo  | Pag. | 29 |
| <b>SEZIONE FURTO</b>  | Pag. | 30 |
| Oggetto dell'assicurazione  | Pag. | 30 |
| Operatività dell'assicurazione  | Pag. | 31 |
| Condizioni facoltative  | Pag. | 34 |
| Franchigie, scoperti, limiti di indennizzo  | Pag. | 36 |
| <b>SEZIONE CRISTALLI</b>  | Pag. | 37 |
| Oggetto dell'assicurazione  | Pag. | 37 |
| Operatività dell'assicurazione  | Pag. | 38 |
| <b>SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE</b>   | Pag. | 39 |
| Oggetto dell'assicurazione  | Pag. | 39 |
| Operatività dell'assicurazione  | Pag. | 41 |
| Condizioni facoltative  | Pag. | 44 |
| Franchigie, scoperti, limiti di indennizzo  | Pag. | 47 |
| <b>COME AVVIENE LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI</b>  | Pag. | 48 |
| Liquidazione dell'indennizzo per le Sezioni Incendio,<br>Elettronica, Furto e Cristalli | Pag. | 48 |
| Liquidazione del risarcimento per la sezione Responsabilità                             | Pag. | 54 |

**NOTA BENE:** le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

## GLOSSARIO

Le definizioni, il cui significato è riportato di seguito, nel testo contrattuale sono in *corsivo*. I termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa.

### RELATIVAMENTE ALL'ASSICURAZIONE IN GENERALE

#### ADDETTO

Tutte le persone fisiche di cui, nel rispetto delle norme di legge, l'*Assicurato* si avvale nell'esercizio dell'attività descritta sul *modulo di polizza* e delle quali debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile.

A titolo esemplificativo rientrano fra gli addetti: il titolare dell'*albergo*, i familiari, i dipendenti, gli apprendisti, i lavoratori temporanei, i lavoratori con contratto di somministrazione ed i lavoratori parasubordinati (tra i quali anche i collaboratori a progetto).

**Non rientrano in questa definizione gli appaltatori, i subappaltatori ed i lavoratori autonomi non parasubordinati.**

#### ALBERGATORE

Il soggetto che esercita le attività ricettive, commerciali, di ospitalità e benessere in genere.

#### ALBERGO

L'attività di ricezione e ospitalità nel suo complesso ed ogni altra attività complementare e/o accessoria (purché prevista dalle leggi o regolamenti) alla principale, esclusi i campeggi e gli stabilimenti balneari non facenti parte dell'esercizio.

Relativamente alla Sezione Responsabilità Civile, restano esclusi, salvo patto speciale, i servizi accessori quali sale da ballo, night clubs, discoteche, stabilimenti balneari e termali. Sono comprese le sale conferenze e meeting **qualora la superficie complessiva non superi il 60% della superficie dell'*albergo*.**

#### APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

Sistemi elettronici di elaborazione *dati* e relative unità periferiche di trasmissione e ricezione dati, programmi di base, compresi eventuali apparecchiature ausiliarie e *conduttori esterni*, impianti di telecomunicazione, impianti citofonici e di allarme in genere, fotocopiatrici, personal computers, mini elaboratori e giochi elettronici, apparecchiature fonoaudiovisive, macchine da scrivere e da calcolo, bilance elettroniche e registratori di cassa.

**Non rientrano nella presente definizione i telefoni cellulari e gli smartphone.**

#### APPARECCHIATURE ELETTRONICHE AD IMPIEGO MOBILE

Apparecchiature elettroniche ad uso professionale che, per loro natura e costruzione, possono essere trasportate e usate anche all'aperto e in luogo diverso dall'ubicazione.

**Non rientrano nella presente definizione i telefoni cellulari e gli smartphone.**

#### ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'*assicurazione*.

#### ASSICURAZIONE

Il contratto di *assicurazione*.

#### CLIENTI

Persone che alloggiano presso l'*albergo*.

Sono comprese le persone non soggette all'obbligo di registrazione che usufruiscono a qualsiasi titolo dei servizi offerti dalla struttura ricettiva.

#### CONDUTTORI ESTERNI

Cavi di collegamento tra le *apparecchiature elettroniche* e la rete di alimentazione, cavi speciali utilizzati per la trasmissione di *dati*, suoni ed immagini collegati alle *apparecchiature elettroniche*.



**NOTA BENE:** le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

### CONTENUTO

Mobiliario, arredamento e attrezzature in genere quant'altro inerente l'attività esercitata, nulla escluso od eccettuato. Relativamente alla Sezione Furto si intendono compresi *fissi e infissi*, gli *impianti fotovoltaici e solari termici*.

Gli oggetti d'arte sono compresi fino ad un massimo di € 25.000 per singolo oggetto.

Sono compresi nel *contenuto* gli effetti personali degli *addetti* nonché il contenuto domestico, se coesistente, dell'*albergatore* e, se convivono con lui, del coniuge, del convivente di fatto, dei loro ascendenti o discendenti e di ogni altro parente.

Non rientrano nel contenuto *preziosi, valori, veicoli, apparecchiature elettroniche, cose portate o consegnate dai clienti*.

### CONTRAENTE

Il soggetto che stipula l'*assicurazione*.

### COSE PORTATE O CONSEGNATE DAI CLIENTI

- *Cose* che si trovano nell'*albergo* portate dai *clienti*;
- *cose* assunte in custodia dall'*albergatore* e/o dall'*addetto* sia fuori sia dentro l'*albergo*, durante il tempo nel quale il *cliente*:
  - usufruisce dei servizi organizzati direttamente o per il tramite dell'*albergatore*;
  - utilizzi anche temporaneamente beni di proprietà od in uso all'*albergatore*;
- *cose* assunte in custodia dall'*albergatore* e/o dall'*addetto*, sia fuori sia dentro l'*albergo* durante un periodo di tempo ragionevolmente precedente o successivo a quello in cui il *cliente* dispone dell'alloggio od usufruisce dei servizi e/o dei beni precedentemente specificati.

### DATI E RELATIVI SUPPORTI

Informazioni logicamente strutturate, elaborabili e modificabili da parte dell'*Assicurato* a mezzo di programmi memorizzati su disco fisso o su supporti, intendendosi per tali qualsiasi materiale magnetico, ottico, scheda e banda perforata, esclusivamente elaborabili da *apparecchiature elettroniche*.

### ESPLOSIONE

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.

### ESTORSIONE

Sottrazione di beni, *preziosi e valori*, mediante violenza o minaccia diretta sia verso l'*Assicurato*, suoi familiari e *addetti* sia verso altre persone per costringere l'*Assicurato*, familiari e *addetti* a consegnare i beni, *preziosi e valori* assicurati; tanto la violenza o la minaccia quanto la consegna dei beni, *preziosi e valori* assicurati devono essere posti in atto all'interno dei locali dell'*albergo*.

### FABBRICATO

Il complesso delle costruzioni edili che costituiscono l'*albergo*, tutte le opere murarie, comprese quelle relative ad impianti sportivi, di finitura compresi *fissi e infissi*, tende in genere purché fissate al *fabbricato, tendostrutture, tensostrutture*, opere di fondazione o interrate, piazzali marciapiedi di proprietà o mantenuti a seguito di disposizioni di enti pubblici, nonché i seguenti impianti fissi al servizio del *fabbricato*: idrici, igienico sanitari, impianti ad esclusivo uso di riscaldamento e condizionamento dei locali, ascensori, montacarichi, impianti elettrici, antenne radio telericeventi, impianti antincendio, *impianti fotovoltaici e solari termici*, le tettoie e le recinzioni e cancellate purché in materiale incombustibile, serbatoi e vasche di raccolta, celle frigorifere.

Limitatamente alla Sezione Incendio è esclusa l'area e quanto compreso nella definizione di *contenuto*. In caso di *assicurazione* di porzione di *fabbricato* si intende compresa la quota spettante delle parti comuni.

Si intendono compresi, altresì, gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, parcelle professionali, spese di fondazione o interrate, costi di costruzione nuovi edifici (ex legge del 28/1/1977 art. 6 e D.M. 19/5/1977 e successive modificazioni) che l'*Assicurato* ha dovuto effettivamente sostenere.



**NOTA BENE:** le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

Limitatamente alla Sezione Responsabilità Civile la garanzia comprende: giardini e parchi anche se alberati, strade private, marciapiedi di proprietà o mantenuti a seguito di disposizioni di enti pubblici, piani di calpestio, aree scoperte non gravate da servitù pubblica, cortili, piazzali e quant'altro di simile nulla escluso od eccettuato.

#### **FISSI E INFISSI**

Manufatti per la chiusura dei vani e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione di finitura e/o protezione. Si intendono compresi manufatti quali grondaie e pluviali stabilmente ancorati al *fabbricato*.

#### **FRANCHIGIA**

La parte di danno, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'*Assicurato*.

#### **FURTO**

L'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

#### **FURTO CON DESTREZZA**

Sottrazione di beni, *preziosi e valori*, con speciale abilità personale in modo da eludere l'attenzione del derubato o di *addetti*. Tale speciale abilità può esercitarsi con agilità e sveltezza di mano sui beni, *preziosi e valori* che siano indosso al derubato od a portata di mano, eludendo l'attenzione e la vigilanza dell'interessato e durante l'orario di apertura.

#### **IMPIANTO FOTOVOLTAICO**

Macchinario comprensivo di supporti, staffe, moduli fotovoltaici, *inverter*, apparecchiature di controllo o rilevazione, linee di distribuzione o trasmissione di energia.

#### **IMPIANTO SOLARE TERMICO**

Macchinario comprensivo di supporti, staffe, moduli di scambiatori di calore, apparecchiature di controllo o rilevazione, linee di distribuzione dell'acqua sino all'unione con l'impianto idrico del *fabbricato*.

#### **IMPLOSIONE**

Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi od eccesso di pressione esterna.

#### **INCENDIO**

Combustione con fiamma, che può autoestendersi e propagarsi, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare.

#### **INDENNIZZO**

La somma dovuta da Reale Mutua in caso di *sinistro*.

#### **INVERTER**

Dispositivo elettronico per la conversione da corrente continua a corrente alternata.

#### **LASTRE**

Lastre di cristallo, di specchio e vetro, insegne interne ed esterne anche in materiale plastico rigido, purché situate nell'area dell'*albergo* e/o aree attigue ad esso. Sono comprese le loro eventuali lavorazioni, decorazioni ed iscrizioni.

#### **LIMITE DI INDENNIZZO O RISARCIMENTO**

L'importo massimo che Reale Mutua si impegna a corrispondere in caso di *sinistro*; per alcune Sezioni il limite si intende per *sinistro* e per anno assicurativo.



**NOTA BENE:** le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

### **MASSIMALE**

La somma fino alla concorrenza della quale Reale Mutua presta la garanzia.

### **MEZZI DI CUSTODIA**

Qualsiasi contenitore definito cassaforte o armadio corazzato dal costruttore, appositamente costruito per la custodia di *preziosi e valori*; le casseforti a muro, a pavimento e quelle di peso inferiore a Kg 200 devono essere dotate di dispositivo di ancoraggio che ne impedisca l'asportazione senza la demolizione del muro e/o del pavimento stesso.

### **MODULO DI POLIZZA**

Documento che riporta i dati anagrafici del *Contraente* e quelli necessari alla gestione della polizza, le dichiarazioni e le scelte del *Contraente*, i dati identificativi del rischio, le somme assicurate, il premio e la sottoscrizione delle *Parti* (Mod. 5007 ALB).

### **PARTI**

Il *Contraente* e Reale Mutua.

### **PORTAVALORI**

L'addetto incaricato del trasporto di *valori* e di *preziosi*.

### **PREZIOSI**

Gioielli, oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle.

### **PRIMO RISCHIO ASSOLUTO**

Forma di *assicurazione* per la quale Reale Mutua, prescindendo dal valore complessivo dei beni, risponde dei danni sino alla concorrenza di una somma predeterminata e senza applicazione della *regola proporzionale*.

A tale forma di *assicurazione* sono soggette le seguenti garanzie e/o sezioni:

- Sezione Incendio: Preziosi e Valori, Fenomeno elettrico (punto 2.1.12 "Rischio assicurato"), Spese per rimuovere, depositare e ricollocare (punto 2.1.14 "Rischio assicurato"), Spese per riparare o sostituire tubazioni (punto 2.1.15 "Rischio assicurato"), Spese per il rimpiazzo del combustibile (punto 2.1.18 "Rischio assicurato"), Archivi e documenti (Condizione Facoltativa A), Integrazione spese demolizione e sgombero (Condizione Facoltativa C), Preziosi e valori (Condizione Facoltativa D), Ricorso terzi (Condizione Facoltativa E), Veicoli (Condizione Facoltativa F), Merci in refrigerazione (Condizione Facoltativa L).
- Sezione Elettronica: Spese per rimuovere, depositare e ricollocare (Punto 3.1 "Rischio assicurato"), Dati e relativi supporti, programmi in licenza d'uso (Condizione Facoltativa A).
- Sezione Furto.
- Sezione Cristalli.

### **PROGRAMMI IN LICENZA D'USO**

Sequenza di informazioni, memorizzate su supporti, che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore e che l'*Assicurato* utilizza in base ad un contratto con il fornitore.

### **RAPINA**

Sottrazione di beni, *preziosi e valori* mediante violenza o minaccia alla persona anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali assicurati.

Alla *rapina* è equiparato lo scippo.

### **REGOLA PROPORZIONALE**

Nelle assicurazioni a *valore intero* o che prendono a riferimento l'intero valore dei beni, la somma assicurata per ciascuna categoria di beni indicata sul *modulo di polizza* deve corrispondere, in ogni momento, alla somma del valore effettivo dei beni stessi; come previsto dall'art. 1907 del Codice Civile, qualora dalle stime fatte al momento del *sinistro* risulti una differenza tra valore effettivo e somma assicurata, l'*indennizzo* viene di conseguenza proporzionalmente ridotto.



**NOTA BENE:** le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

### **SCOPERTO**

La parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'*Assicurato*.

### **SINISTRO**

Il verificarsi del fatto dannoso.

### **SOLAIO**

Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse le pavimentazioni e le soffittature.

### **TENDOSTRUTTURE**

Si definiscono tendostrutture quelle strutture aventi uno scheletro portante indipendente, con telo di copertura e tamponamento di forma piana e non fondamentale ai fini del calcolo o della stabilità della struttura. Rientrano in questa definizione le coperture pressostatiche.

### **TENSOSTRUTTURE**

Le tensostrutture sono quella particolare classe di sistemi strutturali i cui elementi risultano prevalentemente sollecitati a sforzi di trazione.

### **TETTO**

L'insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il *fabbricato* dagli agenti atmosferici.

### **VALORE ALLO STATO D'USO**

Per il *fabbricato*: la spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche costruttive al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, alle modalità di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza influente escluso il valore dell'area nonché gli oneri fiscali in quanto siano detraibili.

Per il *contenuto* e le *apparecchiature elettroniche*: il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo uguale od equivalente per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza influente, esclusi gli oneri fiscali in quanto siano detraibili.

### **VALORE A NUOVO**

Per il *fabbricato*: la spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche costruttive escluso il valore dell'area nonché gli oneri fiscali in quanto siano detraibili.

Per il *contenuto*, le *apparecchiature elettroniche* e le *lastre*: il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo uguale oppure, se non disponibile, con altro equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento; sono inoltre comprese le spese di trasporto, di montaggio, esclusi gli oneri fiscali in quanto siano detraibili.

L'*assicurazione* in base al *valore a nuovo* riguarda solo *fabbricati*, *contenuto*, *apparecchiature elettroniche* e *lastre* di *alberghi* in stato di attività, intendendosi per tali anche quelli a carattere stagionale.

### **VALORE COMMERCIALE**

Per le *cose portate o consegnate dai clienti*, *veicoli*, *preziosi*, quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, di antichità o numismatiche, le collezioni in genere ed i beni aventi valore artistico ed affettivo: il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, esclusi gli oneri fiscali in quanto siano detraibili.

### **VALORE INTERO**

Forma di *assicurazione* che prevede la copertura del valore complessivo dei beni assicurati, calcolato in base ai criteri di cui ai punti 2.7 e 3.6 "Valore dei beni assicurati".

Tale forma di garanzia è soggetta all'applicazione della *regola proporzionale*.



**NOTA BENE:** le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

### **VALORE NOMINALE**

L'importo indicato sui *valori*.

### **VALORI**

Denaro, monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore nonché qualsiasi documento di legittimazione previsto dalla legge.

Sono compresi gli effetti personali del *portavalori*.

### **VEICOLI**

Autovetture, motocicli, ciclomotori, ed altri *veicoli* a motore in genere (compresi autobus), roulottes, velocipedi e monopattini compresi quelli elettrici.

### **VETRO ANTISFONDAMENTO**

Manufatto di vetro stratificato e/o materiale sintetico che offre una particolare resistenza ai tentativi di sfondamento.

## **RELATIVAMENTE ALLA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE**

### **APPALTATORE**

La persona o l'impresa a cui l'*Assicurato* cede direttamente l'esecuzione di lavori e/o attività previsti dalla presente polizza o ne autorizza l'esecuzione.

### **COSE**

Gli oggetti materiali e gli animali.

### **RISARCIMENTO**

La somma dovuta da Reale Mutua in caso di *sinistro*.

### **TERZI**

Sono considerati *terzi* tutti i soggetti, salvo quelli esplicitati al punto 6.4 " Persone non considerate terzi".

**NOTA BENE:** le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

## CONDIZIONI GENERALI

Norme valide per tutte le garanzie prestate dall'*assicurazione*.

### 1.1 ISPEZIONE DEI BENI ASSICURATI

**Reale Mutua ha sempre il diritto di visionare i beni assicurati e il *Contraente* o l'*Assicurato* ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.**

### 1.2 DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio Reale Mutua è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del *Contraente* o dell'*Assicurato* ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

### 1.3 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

**Le eventuali modifiche dell'*assicurazione* devono essere provate per iscritto.**

### 1.4 TACITA PROROGA DEL CONTRATTO

**In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata o PEC spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'*assicurazione* di durata non inferiore ad un anno è prorogata per una durata uguale a quella originaria con il massimo di 2 anni e così di seguito.**

**Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di *assicurazione*, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'*assicurazione* sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.**

### 1.5 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

**Dopo ogni *sinistro* denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'*indennizzo*, Reale Mutua può recedere dal contratto, con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa rimborsa al *Contraente*, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.**

### 1.6 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'*assicurazione* sono a carico del *Contraente*.

### 1.7 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

### 1.8 CLAUSOLA DI INDICIZZAZIONE

(operante qualora venga indicato "SI" nella corrispondente casella del *modulo di polizza*)

Al fine di mantenere aggiornato il valore iniziale delle prestazioni, la polizza è indicizzata e pertanto si adegua secondo le variazioni mensili dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai pubblicato dall'ISTAT.

Mentre il premio di polizza sarà aumentato solo ad ogni scadenza annuale, i valori ed i limiti delle prestazioni, escluse le *franchigie*, saranno adeguati ogni mese; quindi, in caso di *sinistro*, si farà riferimento a tali parametri rivalutati in base al rapporto tra l'indice ISTAT relativo al terzo mese che precede la data del *sinistro* e quello del terzo mese precedente la data di stipulazione del contratto.

Le *Parti* potranno rinunciare all'applicazione della presente clausola mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno 60 giorni prima della scadenza annuale del premio, sempreché siano state pagate almeno tre annualità. In caso di rinuncia all'indicizzazione la polizza continua ad essere in vigore con il premio, i valori ed i limiti delle prestazioni raggiunti alla scadenza dell'annualità in corso.



**NOTA BENE:** le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

**Qualora l'incremento annuo dell'anzidetto indice dei prezzi risulti inferiore al 2% il premio, i valori e il limite delle prestazioni, escluse le franchigie, verranno comunque aumentati del 2%.**

### 1.9 PAGAMENTO DEL PREMIO

Fermo quanto stabilito al secondo comma dell'art.1901 del Codice Civile, si conviene di prorogare a 30 giorni i termini di pagamento del premio.

### 1.10 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE INFLUENTI SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

**Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del *Contraente* o dell'*Assicurato* relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* nonché la stessa cessazione dell'*assicurazione* ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.**

### 1.11 CONTIGUITÀ E VICINANZE

L'*Assicurato* è sollevato dall'obbligo di dichiarare se in contiguità immediata o nelle vicinanze dei beni assicurati esistono circostanze capaci di aggravare il rischio.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

## SEZIONE INCENDIO

### OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

#### 2.1 RISCHIO ASSICURATO

Reale Mutua indennizza l'*Assicurato* dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, da:

- 1** *incendio*;
- 2** fulmine;
- 3** *esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi*;
- 4** *implosione*;
- 5** caduta di aeromobili, satelliti artificiali, loro parti o *cose* da essi trasportate, nonché meteoriti o corpi celesti;
- 6** onda sonica determinata da aeromobili;
- 7** urto di *veicoli* stradali o natanti non appartenenti al *Contraente* o all'*Assicurato* né al suo servizio;
- 8** rovina di ascensori e montacarichi;
- 9** spargimenti di acqua conseguenti a rottura accidentale di pluviali e grondaie, degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, antincendio esistenti nel *fabbricato* assicurato o di cui la porzione assicurata fa parte, nonché rigurgito della fognatura privata pertinente il suddetto fabbricato;
- 10** fumo fuoriuscito a seguito di guasto agli impianti per la produzione di calore di pertinenza o facenti parte dei beni medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
- 11** fumi, gas e vapori, mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica, mancato od anormale funzionamento di *apparecchiature elettroniche*, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito i beni assicurati oppure beni posti nell'ambito di 20 metri dai predetti;
- 12** Reale Mutua indennizza altresì i danni materiali e diretti di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici e relativi componenti elettronici direttamente asserviti agli stessi per effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.

Gli eventi sopra previsti sono garantiti anche se causati con colpa grave del *Contraente* o dell'*Assicurato*, dei familiari conviventi o delle persone di cui il *Contraente* o l'*Assicurato* deve rispondere a norma di legge, nonché dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.

Reale Mutua rimborsa, nei limiti delle somme assicurate, le spese documentate per:

- 13** demolire, sgomberare, trattare, trasportare e stoccare a discarica idonea i residui del *sinistro*;
- 14** rimuovere e depositare presso altre ubicazioni il *contenuto*, i *valori e preziosi*, gli archivi e documenti assicurati ed illesi, resesi necessarie a seguito di *sinistro* indennizzabile a termini della presente Sezione;
- 15** riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine allo spargimento di acqua, nonché le spese sostenute per la demolizione ed il ripristino dei beni a seguito di *sinistro* indennizzabile conseguente all'evento di cui al precedente punto 9;
- 16** riparare i danni arrecati ai beni assicurati:
  - ◆ per ordine delle Autorità;
  - ◆ dall'*Assicurato* o da terzi, per suo ordine o nel suo interesse, purché fatte in modo ragionevole; allo scopo di impedire, arrestare o limitare le conseguenze degli eventi tutti prestati con la presente Sezione;



**NOTA BENE:** le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

**17** gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria;

**18** il rimpiazzo del combustibile (nafta, gasolio, kerosene e simili liquidi infiammabili) in caso di spargimento conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del *fabbricato* o di parte di esso.

Reale Mutua rimborsa in eccedenza alle somme assicurate:

**19** gli onorari di competenza del Perito, Consulenti e Professionisti che l'*Assicurato* avrà scelto e nominato, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'*Assicurato* a seguito di nomina del terzo Perito.

**Qualora il *sinistro* interessi più Sezioni prestate con la presente polizza si conviene che Reale Mutua indennizzerà i suddetti onorari una sola volta.**

**Per le presenti garanzie possono operare, se previsti, *franchigie, scoperti e limiti di indennizzo* esposti al punto 2.9.**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

## OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

### 2.2 DELIMITAZIONI SALVO OPERATIVITÀ DELLA CONDIZIONE FACOLTATIVA O SEZIONE SPECIFICA

Reale Mutua non indennizza, qualora non sia stata esplicitamente richiamata sul *modulo di polizza* la relativa Condizione Facoltativa o la specifica Sezione, i danni:

- 1 alle *apparecchiature elettroniche*:
  - dell'*albergo*, degli *addetti* (assicurabili con la Sezione Elettronica);
  - dei *clienti* (assicurabili con la Sezione Responsabilità Civile, Condizione Facoltativa A);
- 2 ad archivi e documenti (assicurabili con la Condizione Facoltativa A della presente Sezione);
- 3 alle *cose portate o consegnate dai clienti* (assicurabili con la Sezione Responsabilità Civile, Condizione Facoltativa A);
- 4 alle merci in refrigerazione (assicurabili con la Condizione Facoltativa L della presente Sezione);
- 5 ai *preziosi e valori*:
  - dell'*albergatore*, degli *addetti* (assicurabili con la Condizione Facoltativa D della presente Sezione);
  - dei *clienti* (assicurabili con la Sezione Responsabilità Civile, Condizione Facoltativa A);
- 6 ai *veicoli*:
  - dell'*albergo* (assicurabili con la Condizione Facoltativa F della presente Sezione);
  - dei *clienti* (assicurabili con la Condizione Facoltativa F della presente Sezione ed eventualmente con la Sezione Responsabilità Civile, Condizione Facoltativa B);
- 7 da acqua piovana, vento e grandine su elementi fragili (assicurabili con la Condizione Facoltativa H della presente Sezione);
- 8 da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio, nonché da eventi atmosferici (assicurabili con la Condizione Facoltativa G della presente Sezione);
- 9 da gelo e sovraccarico neve (assicurabili con la Condizione Facoltativa I della presente Sezione);
- 10 indiretti, salvo quanto assicurato al punto 2.1 14 "Rischio assicurato" (assicurabili con la Condizione Facoltativa B della presente Sezione);
- 11 da ricorso terzi (assicurabili con la Condizione Facoltativa E della presente Sezione).  
Reale Mutua rimborsa, in aumento a quanto previsto dal punto 2.1 13 "Rischio assicurato";
- 12 le spese per sgomberare e demolire i residui del sinistro (assicurabili con la Condizione Facoltativa C della presente Sezione).

### 2.3 BENI IN LEASING

A parziale deroga del punto 2.1 "Rischio assicurato" Reale Mutua non indennizza i beni assicurati con contratti di leasing coperti con altro contratto di *assicurazione*. Qualora la predetta *assicurazione* risultasse inefficace o insufficiente i beni in leasing saranno da considerarsi in garanzia.

### 2.4 UBICAZIONE DEI BENI ASSICURATI

Il *contenuto*, i *preziosi e valori*, i *veicoli*, gli archivi ed i documenti si intendono assicurati:

- ovunque nell'ambito dell'*albergo*, sia sottotetto che all'aperto, ferme restando le limitazioni di garanzia previste in polizza;
- a bordo di *veicoli*, anche se di proprietà di terzi, in sosta nell'*albergo* in attesa di effettuare e/o durante le operazioni di carico e scarico;
- presso un'ubicazione diversa da quella indicata sul *modulo di polizza* o presso terzi, e comunque nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino **sino ad un limite di indennizzo del 10% delle rispettive somme assicurate con il massimo complessivo di € 52.000 per ubicazione.**



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

## 2.5 DELIMITAZIONI

Reale Mutua non indennizza i danni:

- 1 causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- 2 causati da *esplosione* o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- 3 causati o agevolati con dolo del *Contraente* o dell'*Assicurato*, dei familiari conviventi, dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
- 4 causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, inondazioni;
- 5 di smarrimento o di *furto* dei beni assicurati avvenuti in occasione degli eventi previsti dalla presente Sezione;
- 6 di scoppio o *implosione* alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato, se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- 7 causati da fenomeno elettrico conseguente all'azione del fulmine, eccetto quanto assicurato al punto 2.1 12 "Rischio assicurato".

Relativamente ai sotto indicati eventi Reale Mutua non indennizza altresì i danni di:

- a spargimenti di acqua (punto 2.1 9 "Rischio assicurato") causati da stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature pubbliche, gelo e umidità;
- b fenomeno elettrico (punto 2.1 12 "Rischio assicurato" ):
  - 1 causati da corrosione, incrostazione, deperimento, usura, logoramento che siano conseguenza normale dell'uso e funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
  - 2 dovuti alla mancanza di adeguata manutenzione.

### 2.5.1 BENI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

Per gli *impianti* fotovoltaici e solari termici Reale Mutua non indennizza i danni a:

- impianti costruiti da oltre 10 anni;
- inverter in esercizio da oltre 5 anni;
- impianti non installati sul tetto del *fabbricato*;
- *impianti* che non abbiano superato tutte le verifiche e prescrizioni tecniche imposte dalle leggi vigenti in materia al momento della data di effetto della *assicurazione*. In caso di mancato superamento da parte degli *impianti* assicurati di tutte le prescrizioni tecniche imposte dal GSE (Gestore Servizi Energetici), l'*Assicurato* decadrà dal diritto all'*indennizzo*;
- pannelli non certificati ai sensi delle norme vigenti in materia al momento della data di effetto della *assicurazione*, a seconda della tipologia di impianto;
- pannelli "stand-alone" (impianti autonomi funzionanti a isola).

## 2.6 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI *FABBRICATI*

I locali, nei quali viene svolta l'attività alberghiera, fanno parte di *fabbricati* con caratteristiche costruttive non difforni in modo peggiorativo dalle seguenti: strutture portanti, pareti esterne e *tetto* in materiali incombustibili, *solai* e armatura del *tetto* comunque costituiti. Il legno lamellare è considerato materiale incombustibile ai fini dell'assicurazione.

Non hanno influenza nella valutazione del rischio:

- 1 le strutture portanti verticali in materiali diversi da quelli indicati purché relativi a porzioni di *fabbricato* complessivamente non superiori a 2/10 dell'area coperta;
- 2 le porzioni di pareti esterne e copertura in materiali diversi da quelli indicati per non oltre 1/3 delle rispettive superfici;
- 3 le coibentazioni e le soffittature in materiali combustibili.
- 4 le *tendostrutture* e le *tensostrutture* comunque costruite purché non superino i 3/10 dell'area coperta.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

## 2.7 VALORE DEI BENI ASSICURATI

L'assicurazione è prestata in base:

- al *valore a nuovo* per il *fabbricato* con **esclusione delle *tendostrutture* (comprese le tende ancorate al *fabbricato*) e *tensotrutture***;
- al *valore a nuovo* per il *contenuto*, con l'avvertenza che per oggetti d'arte quali quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere e altri beni aventi valore artistico od affettivo l'*assicurazione* è prestata al *valore commerciale*;
- al *valore commerciale* per i *preziosi*;
- al *valore commerciale* per i *veicoli*;
- al *valore nominale* per i *valori*;
- al *valore allo stato d'uso* per i *fabbricati* e relativo *contenuto* di *alberghi* non più in attività;
- al *valore allo stato d'uso* per le *tendostrutture* (comprese le tende ancorate al *fabbricato*) e le *tensotrutture*.

## 2.8 BUONA FEDE

A parziale deroga degli articoli 1892, 1893 e 1898 del Codice Civile si conviene che le circostanze considerate influenti ai fini della valutazione del rischio si intendono quelle richiamate sul *modulo di polizza*.

Le inesatte o incomplete dichiarazioni rese dal *Contraente* all'atto della stipulazione della polizza, così come la mancata comunicazione di mutamenti aggravanti il rischio, non comporteranno, agli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1898 del Codice Civile, decadenza dal diritto d'*indennizzo* né riduzione dello stesso, **sempreché tali circostanze non investano le caratteristiche durevoli ed essenziali del rischio medesimo e l'Assicurato abbia agito senza dolo o colpa grave.**

**Reale Mutua ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

## CONDIZIONI FACOLTATIVE

(operanti sui beni assicurati solo se esplicitamente richiamate sul *modulo di polizza* e ferma l'efficacia del punto 2.5 "Delimitazioni". Per le presenti condizioni possono operare, se previsti, *franchigie, scoperti e limiti di indennizzo* esposti al punto 2.9)

### A ARCHIVI E DOCUMENTI

A parziale deroga del punto 2.2 2 "Delimitazioni salvo operatività della condizione facoltativa o sezione specifica", Reale Mutua rimborsa il costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per la riparazione, ricostruzione, rifacimento o riacquisto di archivi, documenti, disegni, registri, microfilms, fotocolor, **escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico**.

La garanzia opera per i rischi previsti ai punti 2.1 "Rischio assicurato" e, se operanti, per le Condizioni Facoltative G "Eventi socio-politici ed Eventi atmosferici", H "Acqua piovana - Vento e grandine su elementi fragili" ed I "Gelo e sovraccarico neve".

**L'indennizzo sarà limitato al rimborso dei costi effettivamente sostenuti entro un anno dal sinistro e verrà corrisposto da Reale Mutua soltanto dopo che i beni distrutti o danneggiati saranno stati riparati, ricostruiti o rimpiazzati.**

La garanzia è prestata a *primo rischio assoluto*.

### B DANNI INDIRECTI

A parziale deroga del punto 2.2 10 "Delimitazioni salvo operatività della condizione facoltativa o sezione specifica", Reale Mutua riconosce all'Assicurato per i danni indiretti conseguenti a *sinistri* indennizzabili a termini della presente Sezione **una indennità aggiuntiva per un importo forfettario pari al 20% dell'indennizzo dei beni per i quali la garanzia è specificatamente accordata**.

La garanzia opera sui beni, se assicurati, *fabbricato, contenuto* e, se operanti, sulle Condizioni Facoltative A "Archivi e documenti", D "Preziosi e valori", G "Eventi sociopolitici ed eventi atmosferici".

### C INTEGRAZIONE SPESE DEMOLIZIONE E SGOMBERO

A parziale deroga del punto 2.2 12 "Delimitazioni salvo operatività della condizione facoltativa o sezione specifica" e ad integrazione di quanto previsto al punto 2.1 13 "Rischio assicurato", Reale Mutua rimborsa le spese sostenute per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e stoccare a discarica idonea i residui del *sinistro* sino alla concorrenza della ulteriore somma assicurata.

### D PREZIOSI E VALORI

A parziale deroga del punto 2.2 5 "Delimitazioni salvo operatività della condizione facoltativa o sezione specifica", Reale Mutua indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti ai *valori e preziosi* di proprietà dell'albergatore e degli addetti.

La garanzia opera per i rischi previsti ai punti 2.1 "Rischio assicurato" e, se operanti, per le Condizioni Facoltative G "Eventi socio-politici ed Eventi atmosferici", H "Acqua piovana - Vento e grandine su elementi fragili" ed I "Gelo e sovraccarico neve".

La garanzia è prestata a *primo rischio assoluto*.

### E RICORSO TERZI

A parziale deroga del punto 2.2 11 "Delimitazioni salvo operatività della condizione facoltativa o sezione specifica", Reale Mutua tiene indenne l'Assicurato - **fino alla concorrenza del massimale convenuto sul modulo di polizza** - delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti involontariamente cagionati ai beni di terzi da *sinistro* indennizzabile a termini della presente Sezione e della Sezione Elettronica se prestata.



**NOTA BENE:** le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, entro il *massimale* stabilito e sino alla concorrenza del 20% del *massimale* stesso.

**Reale Mutua non risarcisce i danni:**

- 1 ai beni che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, alle cose portate o consegnate dai clienti ed ai veicoli dei clienti, salvo i veicoli degli addetti – escluso il titolare dell'impresa - ed i mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché i beni sugli stessi mezzi trasportati;**
- 2 di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.**

**Non sono considerati terzi:**

- a il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente od affine se con lui convivente;**
- b il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente, quando l'Assicurato non sia una persona fisica;**
- c le società che, rispetto all'Assicurato che non sia persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui al D.L. 9 aprile 1991, n. 127, nonché gli amministratori delle medesime.**

**L'Assicurato deve immediatamente informare Reale Mutua delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e Reale Mutua avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.**

**L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di Reale Mutua.** Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

L'assicurazione è prestata a *primo rischio assoluto*.

## F VEICOLI

A parziale deroga del punto 2.2 6 "Delimitazioni salvo operatività della condizione facoltativa o sezione specifica", Reale Mutua indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti causati ai **veicoli dell'albergo (esclusi quelli del titolare dell'impresa e, qualora l'Assicurato non sia una persona fisica, del legale rappresentante, del socio a responsabilità illimitata e dell'amministratore)**, di fornitori, di *addetti* e di *clienti* in sosta nell'autorimessa, nei parcheggi e nelle aree di sosta riservati dell'albergo, in conseguenza di *incendio*, *fulmine*, *esplosione*, *scoppio*, *caduta aeromobili*, *onda sonora* ed eventi socio-politici ed atmosferici se prestati con la Condizione Facoltativa G "Eventi socio-politici ed eventi atmosferici".

Sono comprese le parti accessorie, i pezzi di ricambio o singole parti dei *veicoli*; **sono invece esclusi il contenuto, il bagaglio ed ogni altro indumento e oggetto.**

La garanzia è prestata a *primo rischio assoluto*.

## G EVENTI SOCIO-POLITICI ED EVENTI ATMOSFERICI

### Eventi socio-politici

A parziale deroga del punto 2.2 8 "Delimitazioni salvo operatività della condizione facoltativa o sezione specifica", Reale Mutua indennizza l'Assicurato:

- 1 dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da incendio, esplosione, scoppio, implosione, caduta di aeromobili, verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio;**
- 2 degli altri danni materiali e diretti causati ai beni assicurati verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi di terzi, compresi quelli di terrorismo e di sabotaggio.**

**Relativamente agli atti vandalici ed ai guasti cagionati dai ladri commessi in occasione di furto, qualora fossero operanti le Sezioni Elettronica, Furto e Cristalli, la presente Condizione Facoltativa opererà per la parte di danno eccedente i limiti in esse previsti.**



**NOTA BENE:** le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

#### Reale Mutua non indennizza i danni:

- a di rapina, estorsione, saccheggio od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;**
- b verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;**
- c di scritte od imbrattamento di muri esterni;**
- d di inondazione o frana;**
- e alle merci in refrigerazione;**
- f originati direttamente o indirettamente da contaminazione nucleare e/o biologica e/o chimica e/o radioattiva a seguito di atti terroristici di qualsiasi genere.**

La presente garanzia, fermo quanto sopra richiamato, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano i beni assicurati, con l'avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, Reale Mutua indennizza i soli danni di *incendio, esplosione, scoppio, implosione, caduta di aeromobili*, anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

La garanzia opera sui beni, se assicurati, *fabbricato, contenuto* e se operanti sulle Condizioni Facoltative A "Archivi e documenti", D "Preziosi e valori" ed F "Veicoli".

#### Eventi atmosferici

A parziale deroga del punto 2.2 8 "Delimitazioni salvo operatività della condizione facoltativa o sezione specifica", Reale Mutua indennizza l'*Assicurato* dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati:

- 1 da grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di beni, assicurati o non, posti nelle vicinanze;**
- 2 da bagnamento verificatosi all'interno dei *fabbricati* purché avvenuto contestualmente a seguito di rotture, breccie o lesioni provocate al *tetto*, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.**

#### Reale Mutua non indennizza i danni:

##### ◆ causati da:

- a intasamento o traboccamento di gronde o pluviali senza rottura degli stessi;**
- b fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;**
- c mareggiata e penetrazione di acqua marina;**
- d formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;**
- e gelo, sovraccarico di neve;**
- f cedimento o franamento del terreno;**

ancorché verificatisi a seguito degli eventi di cui sopra;

##### ◆ subiti da:

- g alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;**
- h recinti non in muratura, cavi aerei, tende in genere, insegne ed antenne e consimili installazioni esterne;**
- i *fabbricati* o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a *sinistro*), restando tuttavia compresi i danni provocati dalla grandine alle coperture costruite in materiali diversi da quelli di cui al punto m; **coperture pressostatiche, *tendostrutture, tensostrutture* e simili, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto;****
- l serramenti, insegne, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal *tetto* o dalle pareti;**
- m manufatti di materia plastica, lastre in fibrocemento o cemento-amianto, impianti fotovoltaici, solari termici, per effetto di grandine;**
- n a strutture in legno o plastica dello stabilimento balneare.**

La garanzia opera sui beni, se assicurati, *fabbricato, contenuto* e se operanti sulle Condizioni Facoltative A "Archivi e documenti", D "Preziosi e valori" ed F "Veicoli".



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

## H ACQUA PIOVANA – VENTO E GRANDINE SU ELEMENTI FRAGILI

Le garanzie operano a parziale deroga e solo congiuntamente alla Condizione Facoltativa G “Eventi socio-politici ed Eventi atmosferici”.

### Acqua piovana

Reale Mutua indennizza l'*Assicurato* dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da acqua piovana ed eventuale conseguente rigurgito dei sistemi di scarico, di gronde e pluviali.

**Reale Mutua non indennizza i danni causati da o subiti da:**

**a fabbricati e/o contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno;**

**b penetrazione di acqua piovana attraverso finestre o lucernari lasciati aperti.**

La garanzia opera sui beni, se assicurati, *fabbricato*, *contenuto* e se operanti sulle Condizioni Facoltative A “Archivi e documenti”, D “Preziosi e valori”.

### Vento e grandine su elementi fragili

Reale Mutua indennizza l'*Assicurato* dei danni materiali e diretti, causati a:

**c** serramenti, insegne, vetrate e lucernari in genere per effetto di grandine, vento e quanto da esso trasportato;

**d** *tendostrutture*, *tensostrutture* e simili *fabbricati* o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o serramenti per effetto di grandine, vento e quanto da esso trasportato; si intende compreso quanto in essi contenuto per i soli danni da grandine;

**e** manufatti di materia plastica, baracche in legno o materiale plastico e quanto in esse contenuto, lastre in fibrocemento o cemento-amianto per effetto di grandine;

anche se facenti parte di *fabbricati* o tettoie aperte da uno o più lati.

Relativamente alle *lastre*, qualora fosse operante la Sezione Cristalli, la presente Condizione Facoltativa opererà per la parte di danno eccedente i limiti previsti dalla suddetta Sezione.

## I GELO E SOVRACCARICO NEVE

### Gelo

Fermo quanto disposto per la garanzia spargimenti d'acqua di cui al punto 2.1 8 “Rischio assicurato” e ad integrazione della stessa, Reale Mutua indennizza l'*Assicurato* dei danni materiali e diretti derivanti ai beni assicurati da spargimenti di acqua a seguito di rotture causate da gelo, di impianti idrici, igienico-sanitario, di riscaldamento o di condizionamento, di tubazioni e condutture in genere esistenti nel *fabbricato* assicurato o di cui l'*albergo* fa parte.

**Reale Mutua non indennizza i danni:**

**1 da spargimento di acqua proveniente da canalizzazioni, tubazioni, condutture interrate od installate all'esterno del *fabbricato*;**

**2 avvenuti in locali sprovvisti di impianto di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del *sinistro*.**

La garanzia opera sui beni, se assicurati, *fabbricato*, *contenuto* e se operanti sulle Condizioni Facoltative A “Archivi e documenti”, D “Preziosi e valori”.

### Sovraccarico neve

Fermo quanto disposto nella Condizione Facoltativa G “Eventi sociopolitici ed Atmosferici” e ad integrazione della stessa, Reale Mutua indennizza l'*Assicurato* dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da crollo totale o parziale del *fabbricato*, comprese le tettoie od i *fabbricati* aperti su più lati, provocato dal sovraccarico della neve, nonché i conseguenti ed immediati danni di bagnamento ai beni assicurati.

Si intendono assimilabili al crollo le deformazioni delle strutture portanti del *fabbricato* che ne abbiano compromesso in modo irreversibile la stabilità strutturale.



**NOTA BENE:** le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

La garanzia è operante nel caso in cui il ***fabbricato*** assicurato risulti conforme alle norme relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento della sua costruzione o successive ristrutturazioni o modifiche.

Reale Mutua non indennizza i danni causati:

- a** da valanghe e slavine;
- b** da gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente garanzia integrativa;
- c** da scivolamento della neve;
- d** ai ***fabbricati*** in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia integrativa) ed al loro ***contenuto***;
- e** a coperture pressostatiche, tendo-tensostrutture e simili ed al loro ***contenuto***, alle tettoie autoportanti e simili ed al loro ***contenuto***;
- f** a lucernari, vetrate e serramenti in genere, insegne, antenne e consimili installazioni esterne, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del ***tetto*** o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve;
- g** ai beni assicurati posti sotto tetto a ***fabbricati*** non conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento della loro costruzione o successive ristrutturazioni o modifiche.

La garanzia opera sui beni, se assicurati, ***fabbricato***, ***contenuto*** e se operanti sulle Condizioni Facoltative A "Archivi e documenti", D "Preziosi e valori".

## L MERCI IN REFRIGERAZIONE

Reale Mutua indennizza l'*Assicurato* dei danni subiti dalle scorte alimentari in refrigerazione

- ◆ a causa di:
  - 1** mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
  - 2** fuoriuscita del fluido frigorifero;
- ◆ conseguenti a:
  - a** *incendio, fulmine, esplosione, implosione, scoppio, caduta aerei*;
  - b** accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti o al servizio dell'impianto stesso.

La garanzia si intende operante anche se gli eventi previsti ai punti a e b di cui sopra sono causati da persone (*addetti* o non) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.

La garanzia è prestata a *primo rischio assoluto*.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

## FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO

2.9 In caso di *sinistro* verranno applicati *franchigie, scoperti e limiti di indennizzo* sotto elencati, salvo se diversamente precisato sul Mod. 5060 VAR.

### GARANZIA BASE punto 2.1 "Rischio assicurato"

9 Spargimenti di acqua:

- ◆ *franchigia* di € 150;
- ◆ *limite di indennizzo* per evento e per anno assicurativo € 105.000.

Limitatamente ai rigurgiti delle fognature private:

- ◆ *franchigia* di € 250;
- ◆ *limite di indennizzo* per evento e per anno assicurativo € 10.500.

12 Fenomeno elettrico:

- ◆ *franchigia* di € 150;
- ◆ *limite di indennizzo* per evento e per anno assicurativo € 15.500.

13 Spese per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e stoccare a discarica idonea i residui del *sinistro*:

- ◆ rimborso di un importo del 10% dell'*indennizzo*.

14 Spese per rimuovere e depositare presso terzi il *contenuto*:

- ◆ *limite di indennizzo* per evento e per anno assicurativo € 26.000.

15 Spese per riparare o sostituire tubazioni:

- ◆ *franchigia* di € 250;
- ◆ *limite di indennizzo* per evento e per anno assicurativo € 5.000.

18 Rimpiazzo del combustibile:

- ◆ *franchigia* di € 250;
- ◆ *limite di indennizzo* per evento e per anno assicurativo € 52.000.

19 Onorari di competenza del Perito e Consulenti e Professionisti:

- ◆ rimborso di un importo del 5% dell'*indennizzo* con il massimo di € 15.500.

### CONDIZIONI FACOLTATIVE

B DANNI INDIRETTI:

- ◆ importo del 20% dell'*indennizzo* corrisposto ai beni per i quali la garanzia è prestata.

C INTEGRAZIONE SPESE DEMOLIZIONE E SGOMBERO, IN AUMENTO A QUANTO PREVISTO AL PUNTO 2.1 13 "RISCHIO ASSICURATO":

- ◆ *limite di indennizzo* indicato sul *modulo di polizza*.

F *Veicoli*:

- ◆ *scoperto* 10% con il minimo di € 150;
- ◆ *limite di indennizzo* per singolo *veicolo* 50% della somma assicurata indicata sul *modulo di polizza*, con il massimo di € 52.000;



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

- ◆ **limite di indennizzo per evento e per anno assicurativo indicato sul modulo di polizza.**

Relativamente ai danni da grandine:

- ◆ **scoperto 10% con il minimo di € 250 per veicolo;**
- ◆ **limite di indennizzo per singolo veicolo € 5.000;**
- ◆ **limite di indennizzo per evento e anno assicurativo € 52.000.**

#### G EVENTI SOCIOPOLITICI ED EVENTI ATMOSFERICI

Eventi sociopolitici:

- **scoperto 10% con il minimo di euro 250;**
- **limite di indennizzo 80% della somma assicurata.**

Relativamente ai danni da scritte ed imbrattamenti, ferma restando l'esclusione degli imbrattamenti a muri esterni:

- **scoperto 10% con il minimo di euro 500;**
- **limite di indennizzo per evento e per anno assicurativo euro 10.500.**

Relativamente ai danni a *tendostrutture* (comprese le tende ancorate al *fabbricato*) e *tensotrutture*:

- **scoperto 10% con il minimo di € 500;**
- **limite di indennizzo per evento e per anno assicurativo € 5.000.**

Eventi atmosferici:

- **scoperto 10% con il minimo di euro 250;**
- **limite di indennizzo 80% della somma assicurata.**

Relativamente ai danni al *contenuto* riposto all'aperto e agli *impianti fotovoltaici e solari termici*:

- **scoperto 10% con il minimo di euro 500;**
- **limite di indennizzo per evento e per anno assicurativo euro 52.000.**

#### H ACQUA PIOVANA – VENTO E GRANDINE SU ELEMENTI FRAGILI

Acqua piovana:

- ◆ **franchigia di € 500;**
- ◆ **limite di indennizzo per evento e per anno assicurativo € 26.000.**

Vento e grandine su elementi fragili:

- ◆ **franchigia di € 500;**
- ◆ **scoperto 20% con il minimo di € 500 per il contenuto posto nei locali interrati e seminterrati, e per quanto indicato al punto d, della presente Condizioni Facoltativa;**
- ◆ **limite di indennizzo per evento e per anno assicurativo € 26.000.**

#### I GELO E SOVRACCARICO NEVE

Gelo:

- ◆ **scoperto del 10% con il minimo di € 250;**
- ◆ **limite di indennizzo per evento e per anno assicurativo € 104.000.**

Sovraccarico neve:

- ◆ **scoperto del 10% con il minimo di € 1.500 ed il massimo di € 15.000;**
- ◆ **limite di indennizzo per evento e per anno assicurativo € 260.000.**

#### L MERCI IN REFRIGERAZIONE:

- ◆ **franchigia € 250;**
- ◆ **limite di indennizzo per evento e per anno assicurativo € 2.600.**



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

## SEZIONE ELETTRONICA

### OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

#### 3.1 RISCHIO ASSICURATO

Reale Mutua indennizza l'*Assicurato* dei danni materiali e diretti causati alle *apparecchiature elettroniche*, anche se di proprietà di terzi, costruite da non oltre 10 anni, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso.

**Rimangono comunque escluse le apparecchiature elettroniche dei clienti.**

Gli eventi sono garantiti anche se causati con colpa grave del *Contraente* o dell'*Assicurato*, dei familiari conviventi o delle persone di cui il *Contraente* o l'*Assicurato* deve rispondere a norma di legge, nonché dei legali rappresentanti o dei soci a responsabilità illimitata.

Reale Mutua rimborsa le spese documentate nel limite delle somme assicurate:

- 1** per riparazioni provvisorie a seguito di *sinistro* indennizzabile, sempreché tali riparazioni costituiscano parte di quelle definitive e non ne aumentino il costo complessivo;
- 2** per la ricerca del danno dei *conduttori esterni*;
- 3** per sgomberare, trattare, trasportare e stoccare a discarica idonea i residui del *sinistro*;
- 4** per rimuovere, per eventualmente depositare presso terzi, per ricollocare le *apparecchiature elettroniche* assicurate e illese, resesi necessarie a seguito di *sinistro* indennizzabile a termine della presente Sezione;

in eccedenza alle somme assicurate:

- 5** per gli onorari di competenza del Perito, Consulenti e Professionisti che l'*Assicurato* avrà scelto e nominato, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'*Assicurato* a seguito di nomina del terzo Perito.

**Qualora il *sinistro* interessi più Sezioni prestate con la presente polizza si conviene che Reale Mutua indennizzerà i suddetti onorari una sola volta.**

**Per le presenti garanzie possono operare, se previsti, franchigie, scoperti e limiti di indennizzo esposti al punto 3.9.**



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

## OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

### 3.2 DELIMITAZIONI SALVO OPERATIVITÀ DELLA CONDIZIONE FACOLTATIVA O SEZIONE SPECIFICA

Reale Mutua non indennizza, qualora non sia stata esplicitamente richiamata sul *modulo di polizza* la relativa Condizione Facoltativa o la specifica Sezione, i danni:

- 1 alle **apparecchiature elettroniche** dei *clienti*, nonché i **dati e i relativi supporti** (assicurabili con la Sezione Responsabilità Civile, Condizione Facoltativa A);
- 2 ai **dati e relativi supporti**, nonché ai **programmi in licenza d'uso** (assicurabili con la Condizione Facoltativa A della presente Sezione);
- 3 indiretti (assicurabili con la Condizione Facoltativa B della presente Sezione).

### 3.3 DELIMITAZIONI

Reale Mutua non indennizza i danni:

- 1 causati da atti di guerra, insurrezione, occupazioni di edifici in genere, sequestri, occupazione militare, invasione;
- 2 causati da **esplosione** o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- 3 causati o agevolati con dolo del *Contraente* o dell'*Assicurato*, dei familiari conviventi, dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
- 4 causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da maremoti;
- 5 di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici;
- 6 per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il venditore o il locatore dei beni assicurati;
- 7 verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata sul *modulo di polizza*;
- 8 dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore dei beni assicurati;
- 9 di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
- 10 da smarrimenti od ammanchi;
- 11 attribuibili a difetti noti al *Contraente* o all'*Assicurato* all'atto della stipulazione della polizza;
- 12 causati da guasti verificatisi senza concorso di cause esterne;
- 13 conseguenti a virus informatici.

Reale Mutua non indennizza i costi:

- 14 inerenti a modifiche, aggiunte e miglioramenti delle **apparecchiature elettroniche**;
- 15 di intervento o di sostituzione di componenti sostenuti per controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, aggiornamento tecnologico delle stesse.

Sono altresì esclusi i danni:

- 16 a tubi, valvole elettroniche ed altre fonti di luce salvo che i danni siano connessi a *sinistri* indennizzabili verificatisi ad altre parti dei beni assicurati;
- 17 alle **apparecchiature elettroniche** costruite da più di dieci anni.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

### 3.4 UBICAZIONE DEI BENI ASSICURATI

Le *apparecchiature elettroniche* si intendono garantite:

- ◆ ovunque nell'ambito dell'*albergo* sottotetto e, se all'aperto, solo se stabilmente ancorate al suolo od al *fabbricato*, ferme restando le limitazioni di garanzia previste dalla presente Sezione;
- ◆ presso un'ubicazione diversa da quella indicata sul *modulo di polizza* e presso *terzi*, purché ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché presso esposizioni, fiere e mostre, sino ad un massimo del 25% della rispettiva somma assicurata.

### 3.5 BENI IN LEASING

A parziale deroga del punto 3.1 "Rischio assicurato", Reale Mutua non indennizza i beni assicurati con contratti di leasing coperti con altro contratto di assicurazione. Qualora la predetta assicurazione risultasse inefficace o insufficiente i beni in leasing saranno da considerarsi in garanzia.

### 3.6 VALORE DEI BENI ASSICURATI

L'assicurazione è prestata in base al *valore a nuovo*.

### 3.7 DANNI DA FURTO

Reale Mutua indennizza l'*Assicurato* dei danni materiali e diretti derivati dal *furto* delle *apparecchiature elettroniche*, a condizione che l'autore del *furto* si sia introdotto nei locali:

- ◆ violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
- ◆ per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- ◆ in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a mezzi di chiusura operanti.

Reale Mutua rimborsa altresì le spese sostenute per i guasti cagionati dai ladri alle parti di *fabbricato* ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali contenenti le *apparecchiature elettroniche*. **Qualora fossero operanti le Sezioni Furto e/o Cristalli, la presente garanzia opererà per la parte di danno eccedente i limiti previsti dalle suddette Sezioni.**

La garanzia è prestata nel presupposto che i beni assicurati siano riposti all'interno di *fabbricati* aventi le seguenti caratteristiche:

- a pareti perimetrali, *solai* o copertura di vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento, *vetro antisfondamento*, cemento armato o non;
- b *tetto* in cemento armato o laterizio armato, senza lucernari, o in vetrocemento armato totalmente fisso, qualora la linea di gronda sia di altezza inferiore a 4 metri dal suolo o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale);
- c tutte le aperture verso l'esterno situate a meno di 4 metri dal suolo o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale) difese, per tutta la loro estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, *vetro antisfondamento*, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protette da inferriate fissate nel muro; nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci purché le loro dimensioni non consentano l'accesso all'interno dei *fabbricati*.

Reale Mutua non indennizza i danni da *furto* resi possibili dalla mancanza di mezzi di protezione e chiusura indicati al precedente punto c.



**NOTA BENE:** le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

In caso di *furto* attraverso aperture, protezioni e *fabbricati* difformi in modo peggiorativo rispetto a quelle sopra elencate, Reale Mutua indennizza il danno a termini di polizza, **sotto deduzione di uno scoperto del 20%, che rimarrà a carico dell'Assicurato**.

Durante i periodi di apertura dell'*albergo* la garanzia è valida anche se non sono operanti i mezzi di chiusura e protezione dei locali sopra esposti, **purché nell'albergo vi sia la costante presenza dell'Assicurato, dei suoi familiari o di addetti e, comunque, di persone da lui incaricate della sorveglianza dei locali e dei beni assicurati**.

Relativamente alle *apparecchiature elettroniche* poste all'aperto, la garanzia è prestata nel presupposto che siano stabilmente ancorate al suolo od al *fabbricato*.

Limitatamente ai periodi di chiusura dell'*albergo*, fermo quanto indicato per le caratteristiche costruttive dei *fabbricati* contenenti i beni assicurati, Reale Mutua indennizza l'*Assicurato* dei danni materiali e diretti causati da *furto* avvenuto nei modi previsti nel presente punto anche se l'autore del *furto* è un *addetto* del *Contraente* o dell'*Assicurato*, escluso il titolare dell'*albergo*.

La garanzia è operante a condizione che l'*addetto* sia stato denunciato all'Autorità Competente.

### 3.8 DANNI IMPUTABILI A FENOMENO ELETTRICO

Reale Mutua indennizza l'*Assicurato* dei danni imputabili a fenomeno elettrico trasmessi tramite la rete di alimentazione elettrica, la rete telefonica e la rete di comunicazione dati, a condizione che:

- ◆ l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra siano a norma di legge;
- ◆ gli impianti assicurati siano difesi con sistemi di protezione contro le sovratensioni, le oscillazioni della tensione di rete e le interruzioni dell'alimentazione elettrica;
- ◆ il fenomeno elettrico abbia danneggiato congiuntamente all'impianto assicurato i predetti sistemi di protezione.

Qualora non siano soddisfatte le suddette condizioni, **in caso di sinistro imputabile a fenomeno elettrico verrà applicata la franchigia prevista al punto 3.9 "Franchigie, scoperti, limiti di indennizzo"**.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

## CONDIZIONI FACOLTATIVE

(operanti sui beni assicurati solo se esplicitamente richiamate sul *modulo di polizza* e ferma l'efficacia del punto 3.3 "Delimitazioni".

Per le presenti condizioni possono operare, se previsti, *franchigie, scoperti e limiti di indennizzo* esposti al punto 3.9)

### A DATI E RELATIVI SUPPORTI, PROGRAMMI IN LICENZA D'USO

#### **Dati e relativi supporti**

Reale Mutua rimborsa all'*Assicurato* i costi necessari sostenuti, conseguenti a *sinistro* indennizzabile a termini della presente Sezione, per il riacquisto dei supporti nonché per la ricostruzione dei *dati*.

**Se la ricostruzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal *sinistro*, Reale Mutua rimborsa i soli costi per il riacquisto dei *supporti di dati* privi di informazione.**

**Reale Mutua non rimborsa i danni ai programmi.**

**Reale Mutua non rimborsa i costi derivanti da perdita od alterazione di *dati* senza danni materiali a *supporti*.**

*L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto.*

#### **Programmi in licenza d'uso**

In caso di *sinistro* indennizzabile a termini della presente Sezione ai supporti su cui sono memorizzati i *programmi in licenza d'uso*, Reale Mutua rimborsa i costi necessari sostenuti per la loro duplicazione o per il loro riacquisto, entro un anno dal *sinistro*.

*L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto.*

### B DANNI INDIRETTI

Reale Mutua riconosce all'*Assicurato* per i danni indiretti conseguenti a *sinistri* indennizzabili a termini della presente Sezione **una indennità aggiuntiva per un importo forfettario pari al 10% dell'*indennizzo dei beni* per i quali la garanzia è specificatamente accordata.**

La garanzia opera sulle *apparecchiature elettroniche* per rischi previsti al punto 3.1 "Rischio assicurato" e, se operante, per la Condizione Facoltativa A "*Dati e relativi supporti, programmi in licenza d'uso*".



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

## FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO

3.9 In caso di *sinistro* il pagamento dell'*indennizzo* sarà effettuato previa detrazione di una *franchigia* di € 150, salvo che per le garanzie sotto riportate alle quali verranno applicati *franchigie, scoperti e limiti d'indennizzo* di seguito esposti, salvo se diversamente precisato sul Mod. 5060 VAR.

### GARANZIA BASE punto 3.1 "Rischio assicurato"

Danni conseguenti a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio:

- ◆ *scoperto* del 10% con il minimo di € 150;
- ◆ *limite di massimo indennizzo* per evento e anno assicurativo del 70% della somma complessivamente assicurata.

Danni imputabili a fenomeno elettrico: qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui al punto 3.8 "Danni imputabili a fenomeno elettrico":

- ◆ *franchigia* di € 250.

Spese per rimuovere, depositare e ricollocare:

- ◆ *limite di indennizzo* per evento e per anno assicurativo € 5.000.

Spese per sgomberare, trattare, trasportare e stoccare a discarica idonea i residui del *sinistro*:

- ◆ rimborso di un importo del 10% dell'*indennizzo*.

Spese ed onorari di competenza del Perito, Consulenti e Professionisti:

- ◆ rimborso di un importo del 5% dell'*indennizzo* con il massimo di € 5.000.

### DANNI DA FURTO punto 3.7:

Qualora i *fabbricati*, i mezzi di protezione e chiusura esistenti ed operanti risultino difformi da quanto indicato al precedente punto 3.7 "Danni da furto", in caso di *sinistro* si conviene che se la difformità riguarda aperture usate dai ladri per raggiungere i beni assicurati e sempreché l'introduzione sia avvenuta mediante rottura o scasso:

- ◆ *scoperto* del 20%.

*Apparecchiature elettroniche* installate all'esterno:

- ◆ *scoperto* del 25% con il minimo di € 150.

Guasti cagionati dai ladri alle parti di *fabbricato* ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali contenenti le *apparecchiature elettroniche*:

- ◆ rimborso di un importo del 10% dell'*indennizzo* con il massimo di € 5.000 per evento.

### CONDIZIONI FACOLTATIVE:

A *Dati e relativi supporti, Programmi in licenza d'uso*:

- ◆ *scoperto* del 10% con il minimo di € 150.

B Danni indiretti:

- ◆ importo del 10% dell'*indennizzo* corrisposto ai beni per i quali la garanzia è prestata.

Relativamente ai danni causati da alluvione, inondazione ed allagamento alle *apparecchiature elettroniche, dati e relativi supporti e programmi in licenza d'uso* ubicati nei locali seminterrati ed interrati:

- ◆ *scoperto* del 10% con il minimo di € 500;
- ◆ *limite di indennizzo* 30% delle somme complessivamente assicurate.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

## SEZIONE FURTO

### OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

#### 4.1 RISCHIO ASSICURATO

Reale Mutua indennizza l'Assicurato, nella forma *a primo rischio assoluto*, dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, da:

- 1 *furto*, a condizione che l'autore del *furto* si sia introdotto nei locali:
  - ◆ **violando le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;**
  - ◆ **per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;**
  - ◆ **in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a mezzi di chiusura operanti;**
- 2 *rapina ed estorsione*;
- 3 guasti cagionati dai ladri alle parti di *fabbricato* ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali contenenti i beni, *valori e preziosi*. Relativamente alle *lastre*, qualora fosse operante la specifica Sezione Cristalli, la presente garanzia opererà per la parte di danno eccedente i limiti previsti dalla suddetta Sezione; qualora non sia operante la Condizione Facoltativa D "Eventi socio-politici ed atmosferici" della Sezione Incendio s'intendono parificati ai danni da *furto* i guasti cagionati dai ladri al *contenuto*, ai *preziosi*, ai *valori*, agli archivi ed ai documenti;
- 4 atti vandalici commessi dai ladri in occasione di *furto, rapina o estorsione* consumata o tentata.

Reale Mutua indennizza altresì:

- 5 i danni da furto, rapina od estorsione di valori e/o preziosi dell'albergatore e degli *addetti* ovunque riposti;
- 6 i danni da furto degli impianti fotovoltaici e degli impianti solari termici;
- 7 i danni da furto di fissi e infissi fino alla concorrenza di euro 5.000.

Reale Mutua rimborsa anche in eccedenza alle somme assicurate, le spese documentate relative a:

- 8 spese ed onorari di competenza del Perito, Consulenti e Professionisti che l'Assicurato avrà scelto e nominato, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo Perito.

**Qualora il sinistro interessi più Sezioni prestate con la presente polizza si conviene che Reale Mutua indennizzerà i suddetti onorari una sola volta.**

**Per le presenti garanzie possono operare, se previsti, franchigie, scoperti e limiti di indennizzo esposti al punto 4.9.**



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

## OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

### 4.2 DELIMITAZIONI SALVO OPERATIVITÀ DELLA CONDIZIONE FACOLTATIVA O SEZIONE SPECIFICA

Reale Mutua non indennizza, qualora non sia stata esplicitamente richiamata sul *modulo di polizza* la relativa Condizione Facoltativa o la specifica Sezione, i danni:

- 1 alle *apparecchiature elettroniche*:
  - ◆ dell'*albergo*, degli *addetti* (assicurabili con la Sezione Elettronica);
  - ◆ dei *clienti* (assicurabili con la Sezione Responsabilità Civile, Condizione Facoltativa A);
- 2 ad archivi e documenti (assicurabili con la Condizione Facoltativa A della presente Sezione);
- 3 ai beni all'aperto (assicurabili con la Condizione Facoltativa G della presente Sezione);
- 4 alle *cose portate o consegnate dai clienti* (assicurabili con la Sezione Responsabilità Civile, Condizione Facoltativa A);
- 5 ai *preziosi e valori*:
  - ◆ dell'*albergatore*, degli *addetti* (assicurabili con la Condizione Facoltativa B della presente Sezione) salvo quanto previsto dal punto 4.1 5) "Rischio assicurato";
  - ◆ dei *clienti* (assicurabili con la Sezione Responsabilità Civile, Condizione Facoltativa A);
- 6 ai *veicoli* (assicurabili con la Condizione Facoltativa E della presente Sezione ed eventualmente con la Sezione Responsabilità Civile, Condizione Facoltativa B);
- 7 indiretti (assicurabili con la Condizione Facoltativa F della presente Sezione);
- 8 da trasporto di *valori e preziosi* (assicurabili con la Condizione Facoltativa D della presente Sezione);
- 9 causati ai beni assicurati da *incendio, esplosione o scoppio* (assicurabili con la Sezione Incendio);
- 10 di scippo e *rapina* dei *clienti* delle *cose portate* indosso (assicurabili con la Condizione Facoltativa C della presente Sezione).

### 4.3 BENI IN LEASING

A parziale deroga del punto 4.1 "Rischio assicurato", Reale Mutua non indennizza i beni assicurati con contratti di leasing coperti con altro contratto di assicurazione. Qualora la predetta assicurazione risultasse inefficace o insufficiente i beni in leasing saranno da considerarsi in garanzia.

### 4.4 UBICAZIONE DEI BENI ASSICURATI

Il *contenuto, i preziosi, i valori, i veicoli*, gli archivi ed i documenti si intendono assicurati:

- ◆ ovunque, sottotetto, nell'ambito dell'*albergo*, ferme restando le limitazioni di garanzia previste in polizza;
- ◆ presso un'ubicazione diversa da quella indicata sul *modulo di polizza* o presso terzi, e comunque nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino **sino ad un massimo del 10% delle rispettive somme assicurate con il massimo complessivo di € 10.000 per ubicazione.**

### 4.5 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MEZZI DI CHIUSURA

La garanzia è prestata nel presupposto che i beni assicurati siano riposti all'interno di *fabbricati* aventi le seguenti caratteristiche:

- a pareti perimetrali, solai o copertura di vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento, vetro antisfondamento, cemento armato o non;**



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

- b **tetto in cemento armato o laterizio armato, senza lucernari, o in vetrocemento armato totalmente fisso, qualora la linea di gronda sia di altezza inferiore a 4 metri dal suolo o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale);**
- c **tutte le aperture verso l'esterno - situate a meno di 4 metri dal suolo o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale) - difese, per tutta la loro estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, *vetro antisfondamento*, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protette da inferriate fissate nel muro; nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci purché le loro dimensioni non consentano l'accesso all'interno dei *fabbricati*.**

Reale Mutua non indennizza i danni da *furto* resi possibili dalla mancanza di mezzi di protezione e chiusura indicati al precedente punto c.

Reale Mutua indennizza il danno a termini di polizza, sotto deduzione di uno *scoperto* del 20%, che rimarrà a carico dell'*Assicurato* in caso di *furto* attraverso aperture, protezioni e *fabbricati* difformi in modo peggiorativo rispetto a quelle sopra elencate.

Durante i periodi di apertura dell'*albergo* la garanzia è valida anche se non sono operanti i mezzi di chiusura e protezione dei locali indicati al presente punto – fermo restando l'obbligo di chiusura dei *mezzi di custodia*, salvo quanto previsto al precedente punto 4.1 6 "Rischio assicurato", – **purché nell'*albergo* vi sia la costante presenza degli *addetti* e, comunque, di persone incaricate della sorveglianza dei locali e dei beni assicurati.**

#### 4.6 VALORE DEI BENI ASSICURATI

L'*assicurazione* è prestata in base:

- ◆ al *valore a nuovo* per il *contenuto*, con l'avvertenza che per oggetti d'arte quali quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere e altri beni aventi valore artistico od affettivo l'*assicurazione* è prestata in base al *valore commerciale*;
- ◆ al *valore commerciale* per i *preziosi* e per i *veicoli*;
- ◆ al *valore nominale* per i *valori*.

#### 4.7 DELIMITAZIONI

Reale Mutua non indennizza i danni:

- 1 **verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio, purché il *sinistro* sia in rapporto con tali eventi;**
- 2 **verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoto, inondazioni, alluvioni, allagamenti ed altri sconvolgimenti della natura, purché il *sinistro* sia in rapporto con tali eventi;**
- 3 **commessi o agevolati con dolo da:**
  - a ***Contraente, Assicurato, amministratori* o soci a responsabilità illimitata;**
  - b **persone che abitano con quelle indicate al punto a od occupano i locali contenenti i beni assicurati o locali con questi comunicanti;**
  - c **incaricati della sorveglianza dei beni stessi o dei locali che li contengono;**
  - d **persone legate a quelle indicate al punto a da vincoli di parentela o affinità, se coabitanti;**
- 4 **di ammanchi di qualsiasi genere.**



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

#### 4.7.1 BENI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

Per gli *impianti* fotovoltaici e solari termici Reale Mutua non indennizza i danni a:

- *impianti* costruiti da oltre 10 anni;
- inverter in esercizio da oltre 5 anni;
- *impianti* non installati sul tetto del *fabbricato*;
- *impianti* che non abbiano superato tutte le verifiche e prescrizioni tecniche imposte dalle leggi vigenti in materia al momento della data di effetto della *assicurazione*. In caso di mancato superamento da parte degli *impianti* assicurati di tutte le prescrizioni tecniche imposte dal GSE (Gestore Servizi Energetici), l'*Assicurato* decadrà dal diritto all'indennizzo;
- pannelli non certificati ai sensi delle norme vigenti a seconda della tipologia di *impianto*;
- pannelli "stand-alone" (*impianti* autonomi funzionanti a isola).

#### 4.8 *FURTO* COMMESSO DA *ADDETTI*

Limitatamente ai periodi di chiusura dell'*albergo*, fermo quanto disposto al punto 4.5 "Caratteristiche costruttive e mezzi di chiusura" ed a parziale deroga del punto 4.7 "Delimitazioni", Reale Mutua indennizza l'*Assicurato* dei danni materiali e diretti causati da *furto* avvenuto nei modi previsti dal punto 4.1 "Rischio assicurato", anche se l'autore del *furto* è un *addetto* del *Contraente* o dell'*Assicurato*, **escluso il titolare dell'*albergo***.

La garanzia è operante a condizione che l'*addetto* sia stato denunciato all'Autorità Competente.

**Sono esclusi i danni alle cose portate o consegnate dai clienti.**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

## CONDIZIONI FACOLTATIVE

**(operanti sui beni assicurati solo se esplicitamente richiamate sul modulo di polizza e ferma l'efficacia del punto 4.7 "Delimitazioni". Per le presenti condizioni possono operare, se previsti, franchigie, scoperti e limiti di indennizzo esposti al punto 4.9)**

### A ARCHIVI E DOCUMENTI

Reale Mutua rimborsa il costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per la riparazione, ricostruzione, rifacimento o riacquisto di archivi, documenti, disegni, registri, microfilms, fotocolor, **escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico.**

La garanzia opera per i rischi previsti al punto 4.1 "Rischio assicurato".

**L'indennizzo sarà limitato al rimborso dei costi effettivamente sostenuti entro un anno dal sinistro e verrà corrisposto da Reale Mutua soltanto dopo che i beni sottratti saranno stati rimpiazzati.**

### B FURTO, RAPINA ED ESTORSIONE DEI VALORI E/O PREZIOSI

Reale Mutua indennizza l'Assicurato, nei **limiti della somma indicata sul modulo di polizza**, dei danni materiali e diretti derivanti da *furto, rapina od estorsione di valori e/o preziosi dell'albergatore, degli addetti commessi nei locali dell'albergo.*

**Limitatamente alla garanzia furto Reale Mutua indennizza i danni a condizione che:**

- ◆ **i preziosi e/o valori siano riposti in mezzi di custodia;**
- ◆ **l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali, abbia violato i mezzi di custodia mediante rottura, scasso od uso fraudolento di chiavi.**

### C SCIPPO E RAPINA DEI CLIENTI

Reale Mutua indennizza i danni materiali e diretti subiti dai *clienti* in conseguenza di *rapina e scippo* degli effetti personali, compresi *preziosi e valori*, dagli stessi portati indosso sia all'interno dell'albergo sia fuori dallo stesso, durante il periodo di soggiorno. Resta comunque inteso che **Reale Mutua non sarà tenuta ad indennizzare, per ciascun cliente un importo superiore a quello indicato sul modulo di polizza.** La garanzia si estende ai danni da *furto* purché conseguenti ad infortunio o improvviso malore del *Cliente*. In caso di *sinistro* indennizzabile verrà riconosciuto anche il rimborso delle spese sostenute per il rifacimento o duplicazione di documenti personali sottratti o danneggiati quali a titolo esemplificativo e non limitativo: passaporto, carta d'identità, patente automobilistica.

**La presente garanzia, per i danni avvenuti al di fuori delle strutture dell'albergo, opera esclusivamente per i clienti regolarmente registrati e limitatamente al periodo di soggiorno.**

**Reale Mutua non indennizza i danni da furto e rapina di veicoli o parti degli stessi, nonché del bagaglio e di qualsiasi oggetto ivi trovantesi.**

### D TRASPORTO DI VALORI E/O PREZIOSI

Reale Mutua indennizza l'Assicurato, nei **limiti della somma indicata sul modulo di polizza**, dei danni materiali e diretti derivanti da perdita di *valori e/o preziosi dell'albergatore e degli addetti* durante il trasporto conseguenti a:

- a** *furto* avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore del *portavalori*;
  - b** *furto con destrezza*, limitatamente ai casi in cui il *portavalori* ha indosso od a portata di mano i *valori e/o preziosi*;
  - c** *rapina*;
- avvenuti al di fuori dell'albergo.

**L'assicurazione è operante esclusivamente per gli addetti che non abbiano minorazioni fisiche che li rendano inadatti al servizio di portavalori e siano di età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 65 anni.**



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

Qualora venisse meno uno di tali requisiti, la garanzia cessa automaticamente.

I trasporti dei *valori e/o preziosi* devono essere effettuati con le seguenti modalità:

- ◆ **fino a € 52.000 da un addetto;**
- ◆ **oltre a € 52.000 da almeno due addetti.**

L'assicurazione è estesa al temporaneo deposito dei *valori e dei preziosi* nell'abitazione dell'*addetto*, o di terzi ove abbia a soggiornare, purché in *mezzi di custodia*; oppure anche fuori dai *mezzi di custodia* quando nell'abitazione sia presente l'*addetto* o persona di sua fiducia.

Reale Mutua rimborsa altresì, nei limiti della somma assicurata:

- ◆ le spese sanitarie documentate conseguenti ad infortunio subito dal *portavalori*;
- ◆ le spese per la duplicazione dei documenti sottratti o danneggiati al *portavalori*.

## E VEICOLI

Reale Mutua indennizza l'*Assicurato* dei danni materiali e diretti causati ai *veicoli* dell'*albergo* (**esclusi quelli del titolare dell'impresa e, qualora l'Assicurato non sia una persona fisica, del legale rappresentante, del socio a responsabilità illimitata e dell'amministratore**), di fornitori, di *addetti* e di *clienti*, in sosta nell'autorimessa, nei parcheggi e nelle aree di sosta riservati dell'*albergo*, in conseguenza di *furto, rapina* o atti vandalici a seguito di tentato *furto* o *rapina*.

Sono comprese le parti accessorie, i pezzi di ricambio o singole parti dei *veicoli*; **sono invece esclusi il contenuto, il bagaglio ed ogni altro indumento e oggetto.**

**Limitatamente a ciclomotori, velocipedi e monopattini compresi quelli elettrici, l'assicurazione furto è prestata, alla condizione essenziale per l'efficacia della garanzia, che siano riposti in locali chiusi a chiave.**

## F DANNI INDIRETTI

Reale Mutua riconosce all'*Assicurato* per i danni indiretti conseguenti a *sinistri* indennizzabili a termini della presente Sezione, **una indennità aggiuntiva per un importo forfettario pari al 10% dell'indennizzo dei beni per i quali la garanzia è specificatamente accordata.**

La garanzia opera sul *contenuto* e se operanti sulle Condizioni Facoltative A "Archivi e documenti", B "Furto, rapina ed estorsione dei valori e/o preziosi", D "Trasporto di valori e/o preziosi", G "Estensione dell'assicurazione ai beni all'aperto".

## G ESTENSIONE DELL'ASSICURAZIONE AI BENI ALL'APERTO

Reale Mutua indennizza l'*Assicurato* dei danni materiali e diretti derivanti da *furto, rapina ed estorsione*, **con il limite del 20% della somma assicurata**, al *contenuto* e, se operante la Condizione Facoltativa A, agli archivi ed ai documenti che si trovino all'aperto, purché siano nell'ambito dell'area dell'*albergo* all'ubicazione indicata sul *modulo di polizza*.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

## FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO

4.9 In caso di *sinistro* verranno applicati *franchigie, scoperti e limiti di indennizzo* sotto elencati, salvo se diversamente precisato sul Mod. 5060 VAR.

### GARANZIA BASE punto 4.1 "Rischio assicurato"

- 1 Limitatamente al periodo di chiusura dell'*albergo*: in caso di *furto* attraverso aperture, protezioni e in presenza di *fabbricati* con caratteristiche difformi in modo peggiorativo rispetto a quanto indicato al punto 4.5 "Caratteristiche costruttive e mezzi di chiusura":
  - ◆ *scoperto* del 20%.
- 2 Guasti cagionati dai ladri alle parti di *fabbricato*:
  - ◆ *limite di indennizzo* per evento pari al 10% della somma assicurata per il *contenuto* con il massimo di € 5.000.
- 3 Atti vandalici:
  - ◆ *franchigia* di € 150;
  - ◆ *limite di indennizzo* per evento pari al 10% della somma assicurata.
- 4 *Furto, rapina od estorsione di valori e/o preziosi dell'albergatore e degli addetti*, ovunque riposti:
  - ◆ *limite di indennizzo* di € 2.600 per evento e per anno assicurativo.
- 5 Impianti fotovoltaici e solari termici: *scoperto* del 10% con il minimo di € 750 e con il *limite di indennizzo* del 50% della somma indicata per il *contenuto* e con il massimo di € 20.000.
- 6 Furto di *fissi e infissi*: *limite di indennizzo* € 5.000.
- 7 Spese ed onorari di competenza del Perito, Consulenti e Professionisti:
  - ◆ rimborso di un importo del 5% dell'*indennizzo* con il massimo di € 5.000.

### CONDIZIONI FACOLTATIVE

- B *Furto, rapina ed estorsione dei valori e/o preziosi*:
  - ◆ *limite di indennizzo* per evento e anno assicurativo indicato sul *modulo di polizza*;
  - ◆ relativamente alla *rapina e/o estorsione scoperto* del 10%.
- C *Scippo e rapina dei clienti*:
  - ◆ *limite di indennizzo per cliente* indicato sul *modulo di polizza* e comunque non superiore a € 3.000;
  - ◆ *limite di indennizzo per evento e anno assicurativo* indicato sul *modulo di polizza* e comunque non superiore a € 104.000;
  - ◆ spese documentate per la duplicazione dei documenti sottratti: rimborso di un importo non superiore a € 300.
- D *Trasporto di valori e/o preziosi*:
  - ◆ *scoperto* del 10%;
  - ◆ *limite di indennizzo per evento e per anno assicurativo* indicato sul *modulo di polizza*;
  - ◆ spese sanitarie documentate conseguenti ad infortunio: rimborso di un importo non superiore a € 1.100;
  - ◆ spese documentate per la duplicazione dei documenti sottratti: rimborso di un importo non superiore a € 1.100.
- E *Veicoli*:
  - ◆ *scoperto* 10% minimo € 150;
  - ◆ *limite di indennizzo per singolo veicolo* 50% della somma assicurata con il massimo di € 52.000;
  - ◆ *limite indennizzo per evento e anno assicurativo* indicato sul *modulo di polizza*.
- F *Danni indiretti*:
  - ◆ importo del 10% dell'*indennizzo* corrisposto ai beni per i quali la garanzia è prestata.
- G *Estensione dell'assicurazione ai beni all'aperto*:
  - ◆ *scoperto* del 20% con il minimo di € 250;
  - ◆ *limite di indennizzo per evento pari al 20%* della somma assicurata.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

## SEZIONE CRISTALLI

### OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

#### 5.1 RISCHIO ASSICURATO

Reale Mutua rimborsa all'*Assicurato* le spese sostenute per la sostituzione, dovuta a rottura per qualunque causa, escluse quelle previste al punto 5.3 "Delimitazioni", delle *lastre* assicurate con altre nuove uguali od equivalenti per caratteristiche, compresi i costi di trasporto ed installazione.

Sono comunque comprese le rotture anche se causate con colpa del *Contraente* o dell'*Assicurato*, dei familiari conviventi o delle persone di cui il *Contraente* o l'*Assicurato* deve rispondere a norma di legge, nonché dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata.

La garanzia è prestata a *primo rischio assoluto*.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

## OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

### 5.2 VALORE DEI BENI ASSICURATI

L'assicurazione è prestata in base al *valore a nuovo*.

### 5.3 DELIMITAZIONI

Reale Mutua non rimborsa le rotture:

- 1 **derivanti da crollo di *fabbricato* o distacco di parti di esso, cedimento del terreno o assestamento del *fabbricato*, restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori sulle *lastre* od ai relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione delle *lastre* o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;**
- 2 **causate da atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;**
- 3 **determinate o agevolate con dolo del *Contraente* o dell'*Assicurato*, dei familiari conviventi, dei legali rappresentanti o dei soci a responsabilità illimitata;**
- 4 **causate da *esplosioni* o da emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causate da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
- 5 **causate da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni, alluvioni;**
- 6 **di *lastre* che alla data dell'entrata in vigore della presente polizza non fossero integre ed esenti da difetti.**

Le scheggiature e le rigature non costituiscono rotture indennizzabili a termini di polizza.

### 5.4 BENI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

Reale Mutua non indennizza i danni agli *impianti* fotovoltaici e solari termici.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

## SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

### OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

#### 6.1 RISCHIO ASSICURATO

##### A Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

Reale Mutua tiene indenne l'Assicurato/Contraente e gli addetti di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge per fatto proprio o di persone delle quali debbano rispondere, a titolo di *risarcimento* (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, per distruzione o danneggiamento di cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione al rischio:

- ◆ della conduzione dell'albergo;
- ◆ della proprietà dell'albergo qualora sul modulo di polizza sia indicato il valore del fabbricato nella Sezione Responsabilità Civile.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa loro derivare da fatto, anche doloso, di persone delle quali debbano rispondere, nonché per fatto di eventuali appaltatori e subappaltatori in relazione a tutti i rischi sussidiari, accessori e complementari alla conduzione dell'albergo.

L'assicurazione comprende inoltre:

- a la responsabilità civile dell'Assicurato/Contraente ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi da addetti in relazione alla guida di veicoli, **purché i medesimi non siano di proprietà dell'Assicurato/Contraente od allo stesso intestati al P.R.A., o in locazione finanziaria, o in usufrutto.**

**E' fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione di Reale Mutua nei confronti dei responsabili. La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da addetti iscritti nei libri paga tenuti a norma di legge;**

- b la responsabilità civile per i danni da incendio, esplosione e scoppio, eventualmente in aumento al *massimale* previsto dalla Condizione Facoltativa E "Ricorso Terzi" della Sezione Incendio, se operante;
- c la responsabilità civile dell'Assicurato/Contraente nella sua qualità di committente dei lavori o di responsabile nello svolgimento degli incarichi previsti dal "Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. n. 81/2008)" e successive eventuali modifiche ed integrazioni;
- d la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi da cibi e bevande dopo la loro somministrazione purché la stessa ed il danno siano avvenuti durante il periodo di validità dell'assicurazione. Si conviene di considerare terzi gli addetti purché subiscano il danno non in occasione di servizio o lavoro;
- e qualora l'albergatore eserciti l'attività mediante l'utilizzo della propria azienda agricola, la responsabilità civile per i danni subiti dai clienti, limitatamente al caso di morte e lesioni personali gravi o gravissime, durante la loro partecipazione manuale alle attività dell'agriturismo;
- f la responsabilità civile per danni a terzi derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi purché conseguenti a sinistro risarcibile a termini della presente Sezione.
- g la responsabilità civile verso terzi derivante all'Assicurato nella sua qualità di proprietario o locatore di velocipedi anche con pedalata assistita, monopattini anche elettrici dati in uso, anche gratuito, ai clienti dell'albergo e/o loro ospiti. **Limitatamente alla presente garanzia l'operatività è estesa alle strade sterrate non equiparate a quelle pubbliche. Sono esclusi i danni derivanti dalla responsabilità personale del conducente/utilizzatore.**



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

### **B Responsabilità civile verso *addetti* (R.C.O.)**

Reale Mutua tiene indenne il *Contraente* di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1** ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'art. 13 del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti da:
  - a** *addetti* assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D. Lgs., *addetti* alle attività per le quali è prestata l'*assicurazione* anche se temporaneamente impegnati presso altre aziende;
  - b** titolari, soci e familiari coadiuvanti limitatamente alla rivalsa INAIL;
- 2** ai sensi del Codice Civile a titolo di *risarcimento* di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ad *addetti* di cui al precedente punto **1 a** per morte e per lesioni personali conseguenti ad infortunio dalle quali sia derivata un'invaldità permanente, calcolata sulla base dei criteri adottati dall'INAIL, non inferiore al 6%.

**L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del *sinistro*, il *Contraente* sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge;** conserva comunque la propria validità anche nel caso in cui l'eventuale irregolarità agli obblighi di legge derivi da comprovata inesatta interpretazione delle norme di legge vigenti in materia.

**Da tale *assicurazione* sono comunque escluse le malattie professionali.**

L'*assicurazione* R.C.T. e l'*assicurazione* R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12.6.1984, n. 222.

**Per le presenti garanzie possono operare, se previsti, *franchigie, scoperti e limiti di risarcimento* esposti al punto 6.10.**



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

## OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

### 6.2 DELIMITAZIONI SALVO OPERATIVITÀ DELLA CONDIZIONE FACOLTATIVA

Reale Mutua non risarcisce, qualora non sia stata esplicitamente richiamata sul *modulo di polizza* la relativa Condizione Facoltativa, i danni derivanti:

- 1 alle *cose portate o consegnate dai clienti* così come previsto dagli articoli 1783, 1784 e 1785 bis del Codice Civile (assicurabili con la Condizione Facoltativa A);
- 2 alle *cose in consegna o custodia diverse da quelle portate o consegnate dai clienti* (assicurabili con la Condizione Facoltativa D);
- 3 ai *veicoli* dei fornitori, degli *addetti* e dei *clienti* nell'autorimessa, nei parcheggi e nelle aree riservate dell'*albergo* (assicurabili con la Condizione Facoltativa B);
- 4 dallo svolgimento delle seguenti attività sportive: immersioni subacquee con autorespiratori; sport invernali; equitazione; golf; canoa nei tratti montani, di fiumi e torrenti, sci nautico; atletica pesante e lotta nelle varie forme; speleologia (assicurabili con la Condizione Facoltativa C);
- 5 da cure termali e relativi rischi speciali (assicurabili con la Condizione Facoltativa E);
- 6 da inquinamento dell'acqua, dell'aria o del suolo (assicurabili per i danni da inquinamento accidentale con la Condizione Facoltativa G);
- 7 da malattie professionali sofferte dai soggetti di cui al punto 6.1 B "Rischio assicurato" (assicurabili con la Condizione Facoltativa H);
- 8 dall'esercizio di sale da ballo, night clubs, e discoteche (assicurabili con la Condizione Facoltativa I);
- 9 dall'esercizio di stabilimenti balneari (assicurabili con la Condizione Facoltativa L);
- 10 ai cavalieri e a coloro che conducono i cavalli (assicurabili con la Condizione Facoltativa F).

### 6.3 DELIMITAZIONI

A La garanzia di R.C.T. non comprende i danni:

- 1 da *furto* (salvo quanto previsto dalle Condizioni Facoltative A "Cose portate o consegnate dai clienti" e B "Veicoli");
- 2 da *rapina*;
- 3 derivanti da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimenti di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- 4 derivanti dalla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di *veicoli* a motore, dalla navigazione di natanti a motore e dall'impiego di aeromobili, fermo quanto previsto dal punto 6.1 A a "Rischio assicurato";
- 5 ad opere e/o cose costruite, poste in opera, rimosse, mantenute, riparate, utilizzate dall'*Assicurato/Contraente*; ad opere e/o cose sulle quali si eseguono i lavori;
- 6 a natanti e aeromobili sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, nonché alle *cose* sugli stessi trasportate;
- 7 cagionati da prodotti e *cose* in genere dopo la consegna a *terzi* salvo quanto previsto dal punto 6.1 A d "Rischio assicurato";
- 8 da vibrazioni;
- 9 a condutture ed impianti sotterranei in genere;
- 10 da detenzione e/o impiego di esplosivi;
- 11 a *cose* da cedimento, franamento o assestamento del terreno;
- 12 a *cose* che vengono trasportate, rimorchiate, trainate, sollevate, caricate o scaricate;
- 13 derivanti dalla proprietà o conduzione di impianti fotovoltaici e/o solari termici non installati sul tetto del fabbricato.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

**B Le garanzie di R.C.T. e R.C.O. non comprendono in ogni caso i danni:**

- ◆ verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- ◆ derivanti da: presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
- ◆ derivanti da prodotti geneticamente modificati;
- ◆ derivanti da guerra dichiarata o non dichiarata, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti ad ordigni di guerra.

#### 6.4 PERSONE NON CONSIDERATE "TERZI"

**A Non sono considerati terzi nei confronti dell'Assicurato/Contraente:**

- 1 il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato/Contraente, nonché ogni altro parente o affine con lui convivente;
- 2 quando l'Assicurato/Contraente non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; sono tuttavia compresi i danni per morte e per lesioni personali gravi o gravissime come definite dall'art. 583 del Codice Penale subite dai soci a responsabilità illimitata o da amministratori, che non siano legali rappresentanti della Società assicurata o dai loro familiari, quest'ultimi a condizione che non partecipino manualmente all'attività descritta sul *modulo di polizza* e che non siano legali rappresentanti dell'azienda;
- 3 **gli addetti soggetti all'obbligo di iscrizione all'INAIL che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio ed ogni altra persona che subisca il danno in conseguenza della partecipazione manuale all'attività descritta sul *modulo di polizza*.**

Sono in ogni caso considerati *terzi* per morte o lesioni personali gravi o gravissime, come definite dall'art. 583 del Codice Penale, gli *appaltatori*, i subappaltatori, i loro dipendenti, nonché i *clienti* e i fornitori, che in via occasionale partecipino ad operazioni di carico e scarico.

**B Non sono considerati terzi nei confronti degli addetti:**

- 1 *l'Assicurato/Contraente*;
- 2 il coniuge, i genitori, i figli dell'addetto e qualsiasi altro parente od affine con lui conviventi;
- 3 **gli addetti tra di loro, salvo che per i danni da essi subiti per morte o lesioni gravi o gravissime, entro i limiti dei massimali R.C.O. e sempreché quest'ultima garanzia sia resa operante nel contratto;**
- 4 ogni altra persona che subisca il danno in occasione della partecipazione manuale all'attività descritta sul *modulo di polizza*, salvo i *clienti* e i fornitori che in via occasionale possono partecipare ad operazioni di carico e scarico (fermo quanto indicato al precedente punto 6.1 A e "Rischio assicurato"), gli *appaltatori*, subappaltatori e i loro dipendenti, che sono considerati *terzi* per morte o lesioni personali gravi o gravissime come definite dall'art. 583 del Codice Penale.

#### 6.5 PERSONALE TEMPORANEO

Nel caso in cui l'Assicurato/Contraente si avvalga di personale temporaneo regolarmente acquisito in base alle norme di legge, la garanzia opera anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato/Contraente per fatto di detto personale temporaneo, nonché per la responsabilità civile di quest'ultimo mentre svolge attività per conto dell'Assicurato/Contraente.

Qualora la garanzia di R.C.O., di cui al punto 6.1 B "Rischio assicurato", non valga nei confronti di detto personale, lo stesso è considerato *terzo* per morte e lesioni personali.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

## 6.6 RISCHI DI CIRCOLAZIONE SU STRADE ED AREE PRIVATE

Quando per i rischi di circolazione di *veicoli* a motore semoventi su strade o aree private non equiparate a quelle di uso pubblico esiste contemporanea e valida assicurazione, la garanzia di cui alla presente polizza viene prestata, fermi i massimali nella stessa indicati, in secondo rischio (e cioè in eccedenza) rispetto al *risarcimento* previsto da tale copertura.

## 6.7 BUONA FEDE

**L'assicurazione R.C.O. (punto 6.1 B "Rischio assicurato") conserva la propria validità anche se l'Assicurato/Contraente non è in regola con gli obblighi di legge, in quanto ciò derivi da comprovata inesatta interpretazione delle norme di legge vigenti in materia.**

## 6.8 PLURALITÀ DI ASSICURATI

La garanzia viene prestata entro i limiti ed i *massimali* convenuti sul *modulo di polizza per sinistro*, il quale resta ad ogni effetto unico anche nel caso di responsabilità di più di uno degli *Assicurati*. Tuttavia il *massimale* verrà utilizzato in via prioritaria a copertura della responsabilità civile dell'*Assicurato/Contraente* ed in via subordinata, per l'eccedenza, a copertura della responsabilità civile degli altri *Assicurati*.

## 6.9 DOVE ASSICURIAMO

L'*assicurazione* vale per i danni che si verificano nel mondo intero, a condizione che l'*albergo* sia ubicato nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

## CONDIZIONI FACOLTATIVE

(operanti solo se esplicitamente richiamate sul *modulo di polizza* e ferma l'efficacia del punto 6.3 "Delimitazioni". Per le presenti condizioni possono operare, se previsti, *franchigie, scoperti e limiti di risarcimento* esposti al punto 6.10)

### A COSE PORTATE O CONSEGNATE DAI CLIENTI

Reale Mutua tiene indenne l'Assicurato/Contraente, nei limiti dei *massimali* scelti e riportati sul *modulo di polizza*, di quanto questi sia tenuto a rispondere verso i *clienti*, ai sensi degli articoli 1783, 1784, 1785 bis del Codice Civile, per sottrazione, distruzione, deterioramento di *cose portate o di cose consegnate in albergo* dai *clienti* stessi.

**L'assicurazione non vale per i veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute.**

### B VEICOLI

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato/Contraente per danni arrecati ai *veicoli* dei fornitori, degli *addetti* e dei *clienti* nell'autorimessa, nei parcheggi e nelle aree riservati dell'albergo.

**I danni da furto, limitatamente a ciclomotori, velocipedi e monopattini compresi quelli elettrici, sono risarcibili a condizione essenziale per l'efficacia della garanzia, che siano riposti in locali chiusi a chiave.**

Sono comprese le parti accessorie, i pezzi di ricambio o singole parti dei *veicoli* e quant'altro in essi contenuto.

Qualora il *sinistro* sia riconducibile ad eventi garantiti con la Condizione Facoltativa F "Veicoli" della Sezione Incendio od E "Veicoli" della Sezione Furto, purché operanti, la presente Condizione Facoltativa opera in eccedenza alle somme assicurate con le suddette Sezioni.

### C ATTIVITÀ SPORTIVE

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato/Contraente da fatto proprio e/o delle persone delle quali debba rispondere per l'esercizio dalle seguenti attività sportive, purché organizzate dall'Assicurato/Contraente e con incaricati dallo stesso:

- immersioni subacquee con autorespiratori;
- sport invernali **esclusa la pratica dello sci fuori pista, del salto dal trampolino e dello sci acrobatico;**
- equitazione e passeggiate a cavallo, **con esclusione dei danni alle persone che cavalcano e/o conducono gli animali;**
- golf;
- canoa nei tratti montani di fiumi e torrenti, sci nautico;
- atletica pesante e lotta nelle varie forme;
- speleologica;
- fitness.

### D COSE IN CONSEGNA O CUSTODIA

La garanzia si intende estesa ai danni arrecati alle *cose* di *terzi* che l'Assicurato/Contraente abbia in consegna o custodia, **escluse le cose portate o consegnate dai clienti (esclusa la responsabilità del vettore ex art. 1693 Codice Civile).**

**Rimangono comunque esclusi i danni agli immobili, nonché alle cose utilizzate e/o detenute a titolo di locazione finanziaria.**



**NOTA BENE:** le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

## E CURE TERMALI E RELATIVI RISCHI SPECIALI

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato/Contraente da fatto proprio e delle persone delle quali o con le quali debba rispondere per l'esercizio, nell'ambito dell'albergo, di cure termali, in cui vengono praticati i seguenti trattamenti (elencati a titolo esemplificativo e non limitativo): fanghi, bagni termali, massaggi normali e speciali, trazioni, grotta sudorifera, massaggi subacquei, inalazioni, irrigazioni, cure cosmetiche ed estetiche con applicazione di fango e creme, manipolazioni e chiroprassi, bagno di luce totale, radarterapia, ultrasuono-terapia, ionoforesi, elettroterapia, ginnastica medica e correttiva individuale e collettiva, trattamenti di shiatsu, rieducazione funzionale e riabilitazione neuromotoria, nonché iniezioni intramuscolari, queste ultime effettuate anche dai massaggiatori, iniezioni endovenose ed infiltrazioni, agopuntura, mesoterapia, compresi elettrocardiogrammi e radioscopie anche con apparecchi di proprietà dell'Assicurato/Contraente, nonché trattamenti di fisiocinesiterapia.

Premesso che l'Assicurato/Contraente può avvalersi, per lo svolgimento dei predetti trattamenti, anche di prestatori d'opera, professionisti e tecnici non dipendenti, si conviene che la garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato/Contraente per fatto dei predetti, sempreché abbiano comprovate capacità professionali o, ove previsto, siano regolarmente abilitati ai sensi di legge.

**E' fatto salvo in ogni caso, il diritto di surrogazione di Reale Mutua nei confronti dei responsabili.**

**Questa condizione facoltativa vale per i danni originati da fatti commessi nel periodo di validità del presente contratto, le cui richieste di risarcimento siano pervenute all'Assicurato e da questi comunicate a Reale Mutua entro e non oltre 12 mesi dalla cessazione del contratto stesso.**

## F DANNI AI CAVALIERI

A parziale deroga e solo congiuntamente alla Condizione Facoltativa C "Attività Sportive", la garanzia comprende, **limitatamente al caso di morte e lesioni gravi o gravissime** (così come definite dall'art. 583 del Codice Penale), i danni subiti dai cavalieri e da coloro che conducono i cavalli.

## G INQUINAMENTO DELL'ACQUA, DELL'ARIA E DEL SUOLO

La garanzia comprende i danni cagionati a terzi per morte e lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose in conseguenza di contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rotture accidentali di serbatoi, impianti e condutture, attrezzature in genere.

## H MALATTIE PROFESSIONALI

A parziale deroga del punto 6.1 B "Rischio assicurato", l'assicurazione della responsabilità civile verso gli addetti è estesa al rischio delle malattie professionali, intendendo per queste, oltre a quelle tassativamente indicate nell'elencazione delle tabelle in vigore al momento del contratto, allegate al D.P.R. 30/6/1965 n. 1124, anche le malattie professionali in quanto tali, purché venga riconosciuta la causa di lavoro.

**L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti od omissioni commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo dell'assicurazione.**

La garanzia non vale:

- 1 per gli addetti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;**
- 2 per le malattie professionali conseguenti:**
  - a alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dell'Albergatore;**
  - b alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dell'Albergatore.**



**NOTA BENE:** le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

**La presente esclusione cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;**

**3 per le malattie professionali che si manifestino dopo 6 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.**

**Il *massimale* indicato sul *modulo di polizza per sinistro* rappresenta comunque la massima esposizione di Reale Mutua:**

**a per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;**

**b per più danni verificatisi in uno stesso periodo di *assicurazione*.**

**Reale Mutua ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato dei luoghi di lavoro, ispezioni per le quali l'*Assicurato/Contraente* stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessarie.**

**L'*Assicurato/Contraente* ha l'obbligo di denunciare, da quando ne è venuto a conoscenza, a Reale Mutua l'insorgenza di una malattia professionale e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.**

#### **I SALE DA BALLO – NIGHTCLUBS – DISCOTECHES**

Reale Mutua risarcisce i danni derivanti dalla conduzione, nell'ambito dell'*albergo*, di sale da ballo, nightclubs e discoteche.

#### **L STABILIMENTI BALNEARI**

Reale Mutua risarcisce i danni derivanti dalla conduzione, nell'ambito e non dell'*albergo*, di stabilimenti balneari.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

## FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI RISARCIMENTO

6.10 In caso di *sinistro* verranno applicati *franchigie, scoperti e limiti di risarcimento* sotto elencati, salvo se diversamente precisato sul Mod. 5060 VAR.

### GARANZIA BASE punto 6.1 "Rischio assicurato"

Lavori di manutenzione dei *fabbricati* e del parco giardino, nonché di potatura e taglio di alberi svolti direttamente dall'*Assicurato/Contraente e/o addetti*:

- ◆ *franchigia* € 150 limitatamente ai danni a cose.

Attività di locazione di velocipedi anche con pedalata assistita e di monopattini anche elettrici, limitatamente ai danni a cose:

- ◆ *scoperto* del 10% con il minimo di € 250;
- ◆ *limite di risarcimento* di € 50.000 per evento e per anno assicurativo.

Danni a cose da *incendio*:

- ◆ *limite di risarcimento* € 260.000.

Danni derivanti da interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi:

- ◆ *scoperto* 10% con il minimo di € 250;
- ◆ *limite di risarcimento* per evento e per anno assicurativo € 100.000.

## CONDIZIONI FACOLTATIVE

### A *Cose portate o consegnate dai clienti*:

- ◆ *scoperto* del 10% dell'*indennizzo* con il minimo di € 150 in caso di sottrazione di cose portate in *albergo* e non riposte nelle cassette di sicurezza installate nelle camere dei *clienti*;
- ◆ senza applicazione di *scoperti* in caso di sottrazione di cose, riposte nelle cassette di sicurezza installate nelle camere dei *clienti*, purché la sottrazione avvenga con effrazione o asportazione della cassetta di sicurezza;
- ◆ senza applicazione di *scoperti* in caso di sottrazione di cose prese in consegna dall'*albergatore e/o dagli addetti* e riposti negli armadi di sicurezza e/o nei *mezzi di custodia* dell'*albergo*;
- ◆ per i casi diversi dai precedenti punti: *scoperto* del 10% con il minimo di € 150;
- ◆ limiti di *risarcimento* per ogni *cliente* e per più *clienti*, riportati sul *modulo di polizza*.

### B *Veicoli*:

- ◆ *scoperto* del 10% con il minimo di € 150;
- ◆ *limite di risarcimento* per singolo *veicolo* e natante: 50% della somma assicurata con il massimo di € 52.000;
- ◆ *limite di risarcimento* per evento e anno assicurativo indicato sul *modulo di polizza*.

### D *Cose in consegna o custodia (diverse da quelle portate o consegnate dai clienti)*:

- ◆ *scoperto* del 10% con il minimo di € 250;
- ◆ *limite di risarcimento* di € 52.000.

### F *Danni ai cavalieri*:

- ◆ *limite di risarcimento* del 30% del *massimale per sinistro* indicato sul *modulo di polizza* con il massimo di € 260.000 per *sinistro* e anno assicurativo.

### G *Inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo*:

- ◆ *scoperto* del 10% con il minimo di € 2.600;
- ◆ *limite di risarcimento* per *sinistro* e per anno assicurativo di € 52.000.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

## LIQUIDAZIONE DELL'*INDENNIZZO* PER LE SEZIONI INCENDIO, ELETTRONICA, FURTO, CRISTALLI

### 7.1 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal *Contraente* e da Reale Mutua. **Spetta in particolare al *Contraente* compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.**

**L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'*Assicurato*, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.**

L'*indennizzo* liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

### 7.2 OBBLIGHI IN CASO DI *SINISTRO*

In caso di *sinistro* il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:

- 1 fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di Reale Mutua secondo quanto previsto dalla legge od ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;**
- 2 darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a Reale Mutua entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile;**
- 3 fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo relativamente ai reati perseguibili per legge e in ogni caso ove richiesto da Reale Mutua, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del *sinistro*, la causa presunta dello stesso e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa a Reale Mutua;**
- 4 conservare le tracce ed i residui del *sinistro* fino al termine delle operazioni peritali (ovvero quando viene sottoscritto l'apposito verbale) oppure, ove insorgano contestazioni, fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;**
- 5 predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti, danneggiati o sottratti nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del *sinistro* con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto da Reale Mutua o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.  
Dovrà poi essere svolta ogni attività utile al fine di acquisire informazioni in relazione ad eventuali ulteriori garanzie assicurative a tutela dei beni colpiti da *sinistro*; ciò ai fini di dare applicazione, ove ne esistano i presupposti, all'articolo 1910 del Codice Civile.**
- 6 denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento.**

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

- ◆ **Relativamente alla Sezione Elettronica è tuttavia consentito al *Contraente* o all'*Assicurato* procedere al rimpiazzo, al ripristino o alla ricostruzione dopo averne dato avviso a Reale Mutua nei termini di cui al punto 2. Prima dell'ispezione da parte di un incaricato di Reale Mutua il *Contraente* o l'*Assicurato* può modificare lo stato delle cose nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività.**



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

### 7.3 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il *Contraente* o l'*Assicurato* che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti beni che non esistevano al momento del *sinistro*, occulta, sottrae o manomette beni non rubati o salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del reato ed i residui del *sinistro* o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'*indennizzo*.

### 7.4 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

1 direttamente da Reale Mutua, o da persona da questa incaricata, con il *Contraente* o persona da lui designata;

oppure a richiesta di una delle *Parti*,

2 fra due Periti nominati uno da Reale Mutua ed uno dal *Contraente* con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifici disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle *Parti* non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle *Parti*, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *sinistro* è avvenuto.

Salvo quanto previsto dalle singole Sezioni, ciascuna delle *Parti* sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

### 7.5 MANDATO DEI PERITI

I Periti nell'assolvimento del loro mandato devono:

1 indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, approfondendo gli accertamenti in ordine a natura, causa e modalità del *sinistro*;

2 verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del *sinistro* esistevano circostanze che avessero mutato o aggravato il rischio e non fossero state comunicate;

3 verificare se il *Contraente* o l'*Assicurato* ha adempiuto agli obblighi di cui al punto 7.2 "Obblighi in caso di sinistro", svolgendo inoltre ogni attività utile a verificare l'esistenza di eventuali ulteriori garanzie assicurative sugli stessi beni;

4 verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati di cui all'ubicazione del rischio indicata sul *modulo di polizza*, determinando il valore che i medesimi avevano al momento del *sinistro* secondo i criteri stabiliti nelle singole Sezioni ai punti 2.7, 3.6, 4.6, e 5.2 "Valore dei beni assicurati";

5 procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese di salvataggio a termini contrattuali, con idoneo atto conclusivo di perizia, avendo cura di indicare lo stato dei ripristini/ rimpiazzi laddove sia contrattualmente prevista l'erogazione di un supplemento per valore a nuovo.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi del punto 7.4 2 "Procedura per la valutazione del danno", i risultati delle operazioni peritali svolte in contraddittorio tra le *Parti* devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle *Parti*.

I risultati delle valutazioni peritali di cui ai punti 4 e 5 che precedono sono obbligatori per le *Parti*, le quali rinunciano fin da ora a qualsivoglia impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso ogni eccezione inerente all'*indennizzabilità* del danno.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

**La perizia collegiale, quando si abbia il ricorso al terzo perito in caso di disaccordo, è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.**

**I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.**

## 7.6 DETERMINAZIONE DEL DANNO

Premesso che l'attribuzione del valore che i beni assicurati avevano al momento del *sinistro* è ottenuta sulla base dei criteri stabiliti nelle singole Sezioni ai punti 2.7, 3.6, 4.6, e 5.2 "Valore dei beni assicurati", il danno è determinato, sezione per sezione, secondo i criteri che seguono.

### SEZIONE INCENDIO

- 1** Per il *fabbricato* escluse le *tendostrutture* (comprese le tende ancorate al *fabbricato*) e le *tensostrutture*; dalla spesa necessaria, al momento del *sinistro*, per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate, al netto del valore dei residui;
- 2** per il *contenuto*: dal costo di rimpiazzo a nuovo al momento del *sinistro* oppure, se inferiore, dall'importo totale delle spese di riparazione necessarie a ripristinare il bene danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del *sinistro*, al netto del valore dei residui;
- 3** per i *valori*: dal loro *valore nominale*;
- 4** per le  *cose portate o consegnate dai clienti, veicoli*: dal *valore commerciale*;
- 5** per i *fabbricati* e relativo *contenuto* di strutture alberghiere non più in attività: dal *valore allo stato d'uso*;
- 6** per le *tendostrutture* (comprese le tende ancorate al *fabbricato*) e le *tensostrutture*: dal *valore allo stato d'uso*.

**Relativamente ai beni di cui ai punti 1 e 2 e fermo quanto previsto al punto 7.12 "Limite d'indennizzo" Reale Mutua non indennizza, per ciascun bene, importo superiore al doppio del relativo *valore allo stato d'uso*.**

**Qualora la ricostruzione, la riparazione od il rimpiazzo non siano effettuati, salvo forza maggiore, entro un anno dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, l'ammontare del danno viene determinato allo stato d'uso, deducendo dal *valore a nuovo* stimato il deprezzamento stabilito.**

**La deduzione dal *valore a nuovo* di tale deprezzamento determina l'*indennizzo* spettante prima dell'avvenuta ricostruzione, riparazione o rimpiazzo, fermo restando che il pagamento della differenza tra il *valore a nuovo* ed il *valore allo stato d'uso* verrà effettuato a ricostruzione, riparazione o rimpiazzo avvenuto.**

**Resta convenuto che se le singole somme assicurate per *fabbricato* e *contenuto* risultano, al momento del *sinistro*, uguali o inferiori al *valore allo stato d'uso*, ai fini dell'applicazione della *regola proporzionale* di cui al punto 7.9 "Assicurazione parziale e deroga alla regola proporzionale" si prenderà come riferimento il suddetto *valore allo stato d'uso*.**

### SEZIONE ELETTRONICA

Premesso che un bene si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione, calcolate come al successivo punto 1, eguagliano o superano il valore dell'impianto o dell'apparecchio calcolato come al successivo punto 2, si conviene che:

- 1** in caso di bene suscettibile di riparazione, si stima il costo di riparazione necessario per ripristinare il bene danneggiato deducendo il valore ricavabile dai residui;
- 2** in caso di bene non suscettibile di riparazione, compreso il caso di *furto*, si procede come segue:
  - ◆ **nel caso in cui il bene sia stato costruito da non più di 5 anni dalla data del *sinistro*, si stima il *valore a nuovo* del bene danneggiato e si deduce il valore dei residui convenendo che, qualora non sia possibile reperire sul mercato beni alternativi equivalenti per qualità, rendimento e caratteristiche, non costituirà miglioria il rimpiazzo del bene con altro analogo ma di rendimento immediatamente superiore;**



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

- ◆ nel caso invece il bene sia stato costruito tra il 6° ed il 10° anno dalla data del *sinistro*, oltre a quanto previsto dal precedente capoverso, si darà luogo all'applicazione di una riduzione del 10% dell'ammontare del danno così calcolato per ogni anno successivo al quinto;
- ◆ nel caso invece il bene sia stato costruito da oltre 10 anni dalla data del *sinistro*, non si darà luogo ad alcun *indennizzo*.

Quanto previsto ai precedenti punti 1 e 2 opera a condizione che il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro tempi tecnici necessari e siano disponibili i pezzi di ricambio del bene danneggiato.

Qualora non siano soddisfatte le precedenti condizioni, si stima il *valore a nuovo* del bene assicurato con il massimo del doppio del *valore allo stato d'uso*.

Reale Mutua ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchio od al suo rimpiazzo con altro uguale od equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

#### SEZIONE FURTO

- 1 Per il *contenuto*: l'ammontare del danno è dato dal costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto e installazione;
- 2 per i *valori*: dal *valore nominale*.

Reale Mutua indennizza il *valore a nuovo* del *contenuto* alle seguenti condizioni:

- ◆ in nessun caso potrà comunque essere indennizzato per ciascun bene importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base allo stato d'uso;
- ◆ il supplemento di indennità relativo al *valore a nuovo* è eseguito entro 30 giorni da quando è terminato il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere.

#### SEZIONE CRISTALLI

Per le *lastre* l'ammontare del danno è dato dal rimborso delle spese sostenute per la sostituzione con altre nuove, uguali o equivalenti, per caratteristiche, compresi i costi di trasporto e installazione.

### 7.7 RIDUZIONE E REINTEGRO DELLE SOMME ASSICURATE

(Operante per la Sezione Furto)

Dal momento del *sinistro* e fino al termine del periodo di *assicurazione* in corso, le somme assicurate ed i *limiti di indennizzo* interessati dal *sinistro* stesso si intendono ridotti di un importo pari a quello del danno rispettivamente indennizzabile, al netto di eventuali *franchigie* o *scoperti*, senza corrispondente restituzione di premio.

Si conviene, però, che sia le somme assicurate sia i *limiti di indennizzo* sono automaticamente e con pari effetto reintegrati nei valori originari, impegnandosi il *Contraente* a pagare il corrispondente pro-rata di premio in coincidenza con il pagamento dell'*indennizzo*.

L'ammontare complessivo dei reintegri automatici, dopo ogni *sinistro*, non può tuttavia superare, in uno stesso periodo di *assicurazione*, la somma assicurata.

### 7.8 TITOLI DI CREDITO

(Operante per le Sezioni Incendio e Furto)

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- ◆ Reale Mutua salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze;
- ◆ l'*Assicurato* deve restituire a Reale Mutua l'*indennizzo* per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- ◆ il loro valore è dato dalla somma da essi portata.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che *l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria*.

## 7.9 ASSICURAZIONE PARZIALE E DEROGA ALLA *REGOLA PROPORZIONALE*

(Operante per le Sezioni Incendio ed Elettronica)

- ◆ Se dalle stime fatte risulta che i valori di una o più categorie di beni, prese ciascuna separatamente, superano al momento del *sinistro* di oltre il 10% le somme rispettivamente assicurate dichiarate sul *modulo di polizza*, *l'Assicurato* sopporta, per ciascuna categoria di beni, la parte proporzionale del danno per l'eccedenza del predetto 10%.
- ◆ (Operante unicamente per la Sezione Incendio) Qualora l'ammontare del danno accertato, al lordo di eventuali *franchigie* o *scoperti*, risulti uguale o inferiore a € 26.000, Reale Mutua indennizza tale danno senza l'applicazione del precedente punto.

## 7.10 COESISTENZA DI PIÙ *FRANCHIGIE* E/O *SCOPERTI*

Nel caso uno stesso evento interessi contestualmente beni assicurati con le diverse Sezioni verranno applicati una sola volta gli *scoperti* e/o *franchigie* nella misura corrispondente all'importo più elevato.

## 7.11 ANTICIPO SUGLI *INDENNIZZI*

*L'Assicurato* ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del *sinistro*, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del *sinistro* stesso e che l'*indennizzo* complessivo sia prevedibile in almeno € 104.000.

L'anticipo verrà corrisposto dopo 90 giorni dalla data di denuncia del *sinistro*, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo e sia stata fornita la necessaria documentazione.

**L'anticipo non potrà comunque essere superiore a € 1.600.000.**

## 7.12 *LIMITE DI INDENNIZZO*

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo Reale Mutua potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

## 7.13 PAGAMENTO DELL'*INDENNIZZO*

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, Reale Mutua provvede al pagamento dell'*indennizzo* entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del *sinistro*, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre il caso previsto ai punti 2.5 3, 3.3 3, 4.7 3, 5.3 3 "*Delimitazioni*".

## 7.14 RECUPERO DEI BENI RUBATI

Se i beni rubati vengono recuperati in tutto od in parte, ***l'Assicurato* deve darne avviso a Reale Mutua appena ne ha avuto notizia**.

I beni recuperati divengono di proprietà di Reale Mutua, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che *l'Assicurato* rimborsi a Reale Mutua l'intero importo riscosso a titolo di *indennizzo* per i beni medesimi.

Se invece Reale Mutua ha indennizzato il danno solo in parte, *l'Assicurato* ha facoltà di conservare la



**NOTA BENE:** le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

proprietà dei beni recuperati previa restituzione dell'importo dell'*indennizzo* riscosso o di farli vendere; in quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore dei beni recuperati; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'*indennizzo* a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per i beni rubati che siano recuperati prima del pagamento dell'*indennizzo* e prima che siano trascorsi 60 giorni dalla data di avviso del *sinistro*, Reale Mutua indennizza i danni subiti dagli stessi in conseguenza del *sinistro*.

## 7.15 RINUNCIA RIVALSA

Reale Mutua rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di rivalsa derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso:

- ◆ le persone delle quali l'*Assicurato* deve rispondere a norma di legge;
- ◆ le società controllanti, controllate e collegate;
- ◆ i *clienti*;
- ◆ i Soci di Reale Mutua;

purché l'*Assicurato*, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

## LIQUIDAZIONE DEL *RISARCIMENTO* PER LA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

### 7.16 OBBLIGHI IN CASO DI *SINISTRO*

In caso di *sinistro* il *Contraente* deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a Reale Mutua entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 del Codice Civile). L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto al *risarcimento* (art. 1915 del Codice Civile).

### 7.17 DENUNCIA DEI *SINISTRI* RELATIVI AGLI *ADDETTI*

Agli effetti dell'*assicurazione* di responsabilità civile verso gli *addetti*, il *Contraente* deve denunciare soltanto i *sinistri* per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziaria a norma della legge infortuni.

### 7.18 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI

Reale Mutua assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione della vertenza tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'*Assicurato*, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'*Assicurato* stesso. Tuttavia, in caso di definizione transattiva, Reale Mutua, a richiesta del *Contraente* e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione.

Sono a carico di Reale Mutua le spese per resistere all'azione promossa contro l'*Assicurato*, entro i limiti di un importo pari al quarto del *massimale*, o del *limite di indennizzo*, applicabile per il *sinistro* cui si riferisce la domanda; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto *massimale*, le spese verranno ripartite tra Reale Mutua ed *Assicurato* in proporzione del rispettivo interesse.

Reale Mutua non riconosce peraltro le spese incontrate dall'*Assicurato* per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

L'*Assicurato*, convenuto in un procedimento di mediazione come previsto dal D. Lgs. n.28/2010, avente ad oggetto una richiesta attinente la presente *assicurazione*, ha l'obbligo di darne tempestiva comunicazione a Reale Mutua, trasmettendo ogni informazione e documento utile alla valutazione del fatto e ad integrazione della denuncia di *sinistro* ritualmente presentata.

In caso di accordi raggiunti in sede stragiudiziale compreso il procedimento di mediazione a cui non abbia partecipato Reale Mutua ovvero non abbia potuto partecipare a mezzo di propri incaricati, o comunque in caso di accordi cui Reale Mutua non abbia prestato il proprio specifico assenso, Reale Mutua non sarà tenuta a riconoscerne l'esito, né a sostenere il rimborso di somme a qualsivoglia titolo, né i costi, né le spese e le competenze del procedimento.

### 7.19 INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AI *SINISTRI*

Il *Contraente* è responsabile verso Reale Mutua di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini o degli altri obblighi di cui ai punti 7.16 "Obblighi in caso di *sinistro*" e 7.17 "Denuncia dei *sinistri* relativi agli *addetti*".

Ove poi risulti che il *Contraente* abbia agito in connivenza con il danneggiato o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti contrattuali.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

## 7.20 ASSICURAZIONE PARZIALE E DEROGA ALLA *REGOLA PROPORZIONALE*

- ◆ Il numero dei posti letto deve corrispondere a quello per il quale l'esercizio ha ottenuto la relativa abilitazione; se al momento del *sinistro* il numero dei posti letto supera di oltre il 10% il numero dei posti letto indicati nella licenza, Reale Mutua risponde del danno in proporzione al rapporto tra il secondo ed il primo di detti numeri, nei limiti dei massimali ridotti in eguale misura.
- ◆ In caso di *sinistro* derivante dalla proprietà del *fabbricato*, se dalle stime fatte risulta che il valore di ricostruzione a nuovo del *fabbricato*, escluso il valore dell'area, eccede del 10% il valore dichiarato sul *Modulo di polizza*, l'*Assicurato* sopporta la parte proporzionale del danno per l'eccedenza del predetto 10%.
- ◆ Qualora l'ammontare del danno accertato, al lordo di eventuali *franchigie* o *scoperti*, risulti uguale o inferiore a € 26.000, Reale Mutua risarcisce tale danno senza l'applicazione del precedente punto.

## 7.21 TITOLI DI CREDITO

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- ◆ Reale Mutua salvo diversa pattuizione, non risarcirà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze;
- ◆ il danneggiato deve restituire a Reale Mutua il *risarcimento* per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento, se consentita, i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- ◆ il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'*assicurazione* vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.



Servizio Clienti  
Buongiorno Reale

**800 320 320**

Dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20  
buongiorno reale@realemutua.it

Assistenza stradale,  
per l'abitazione e la salute

**800 092 092**

24 ore su 24  
7 giorni su 7

IL TUO AGENTE REALE



Mod. 5008 ALB



REALE GROUP

T O G E T H E R M O R E

Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello, 11 10122 Torino (Italia) - Tel. +39 011 4311111 - Fax +39 011 4350966 - realemutua@pec.realemutua.it  
www.realemutua.it - Registro Imprese Torino, Codice Fiscale 00875360018 - N. Partita IVA 11998320011 - R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione - Capogruppo del Gruppo Assicurativo Reale Mutua, iscritto al numero 006 dell'Albo dei gruppi assicurativi.



Il presente documento è stampato su carta certificata FSC®. Il marchio FSC® identifica i prodotti contenenti legno proveniente da foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.